Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 18 gennaio 1929 - Anno VII** — **Numero 15**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 231.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3133.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente il nuovo ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 232.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3135.
Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1928, n. 967, che approva la Convenzione con l'Amministrazione provinciale di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 aprile 1928, n. 967, che approva la Convenzione con la Provincia di Milano relativa all'anticipazione di fondi all'Amministrazione dei lavori pubblici per i lavori di sistemazione delle difese del Basso Lodigiano lungo il Po.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 233.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3136.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1928, n. 2277, recante provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1928, n. 2277, recante provvedimenti in dipendenza di franamenti negli abitati di Santa Fiora, Sant'Angelo le Fratte, Stigliano e Cardinale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 234.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3137.

Agevolazioni per le bonifiche istriane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Quando, coordinatamente ad opere di bonifica, debbano eseguirsi nell'Istria opere di sistemazione montana e di pianura dei corsi d'acqua, le opere montane saranno a carico dello Stato e quelle di pianura per cinque sesti a carico dello Stato e per un sesto a carico della Provincia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 235.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3138.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1564, recante aumento di assegnazione per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale e insulare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1564, recante aumento di assegnazione per contributi nella spesa di costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche nell'Italia meridionale ed insulare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 236.

LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3115.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione di alcuni porti franchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2395, che autorizza la istituzione di alcuni porti franchi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO —
GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 237.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3179.

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di modificare e di coordinare nell'interesse della pubblica incolumità le norme attualmente vigenti sulla polizia stradale, sulla circolazione nonchè quelle sui veicoli a trazione meccanica e sui relativi conducenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Della tutela delle strade ed aree pubbliche.

Capo I.

Divieti.

Art. 1.

E' vietato a chiunque di:

1° far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo;

2° danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori e le colonne miliari o chilometriche;

3° impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;

4° impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

5° condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

6° far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente;

7° condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte sieno sostenuti da ruote;

8° usare delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;

9° usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve;

10° aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

11° costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada;

12° costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

13° piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada;

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.

In ogni caso, la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di m. 2.50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai numeri 10, 11 e 12 potranno essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato.

Il provvedimento è disposto su richiesta degli interessati dal capo del Compartimento per la viabilità, per le strade statali, o dall'ingegnere capo del Genio civile, per le altre strade.

Per le piantagioni presso le città o Comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

E' in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a 100 metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo che sarà ritenuto necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila.

Capo II.

Atti pei quali occorre la preventiva licenza o concessione.

Art. 2.

Opere e depositi sulle strade.

Nessuno può, senza mandato o licenza dell'autorità competente, fare opere o depositi anche temporanei sulle strade.

Oltre l'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e, particolarmente, deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi e steccati, che, comunque, occupassero qualunque porzione della pubblica via.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila.

Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'autorità amministrativa, l'ammenda è da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 3.

Scarico nei fossi.

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente giustificati e salve le regolari concessioni della competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 4.

Diramazioni e accessi.

Non può essere stabilita una diramazione dalla strada, nè un accesso da questa ai fondi e fabbricati laterali, senza averne previamente riportata licenza dalla competente autorità.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila.

Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute, ed in ogni caso è sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione della strada, nè il suo piano viabile.

Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

CAPO III.

Delle licenze e concessioni e delle autorità alle quali spetta di accordarle.

Art. 5.

Licenze.

La licenza per gli atti indicati nel precedente Capo e quella per la costruzione di abbeveratoi è data dal capo del Compartimento per la viabilità se si tratti di strade statali anche quando attraversino l'abitato, e dall'ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.

Art. 6.

Concessioni.

La concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per attraversare ed occupare le strade medesime, o tratti di esse scorrenti nell'interno degli abitati, con corsi di acqua, ferrovie, tramvie, fili, cavi telefonici ed elettrici, condutture d'acqua potabile, impianti e serbatoi di benzina, o con altri eventuali mezzi che possano menomare la buona conservazione delle strade o intralciare la circolazione, sono di competenza del Ministro, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

Nessuna concessione che implichi facoltà per i terzi di occupare anche provvisoriamente in tutto od in parte una strada statale o le sue pertinenze, può essere data dalle Amministrazioni dello Stato interessate senza che sia intervenuto il preventivo consenso del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, il quale potrà darlo sotto l'osservanza delle condizioni prevedute dal successivo art. 8.

Le suddette concessioni quando non riguardino strade statali sono di competenza degli enti ai quali le strade appartengono.

Art. 7.

Domande di licenze o concessioni.

Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni di polizia stradale interessanti strade statali sono presentate al capo del Compartimento per la viabilità, il quale provvede direttamente nei casi di sua competenza, o rimette gli atti al Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, col suo parere, nei casi di competenza di quest'ultimo.

Le domande rivolte a conseguire licenze o concessioni interessanti strade non statali sono presentate al capo della Amministrazione dell'ente cui la strada appartiene.

In ogni caso le domande debbono essere corredate dei disegni necessari e devono contenere la dichiarazione che qualora occorresse una visita sul luogo la spesa sarà sostenuta dal richiedente, previo deposito della somma che verrà fissata.

Art. 8.

Condizioni delle licenze e delle concessioni.

Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate; sono inoltre stabiliti la somma dovuta per l'occupazione e per l'uso concesso, l'annuo canone ed il termine della loro durata.

S'intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) colla facoltà all'Amministrazione competente d'imporre determinate condizioni.

Nello stabilire la misura delle somme dovute si avrà riguardo alle soggezioni che derivano per la strada, al valore economico della concessione o della licenza, al vantaggio che il concessionario ne ricava.

L'autorità concedente ha facoltà di introdurre nell'atto di concessione o di licenza norme per la revisione del canone.

La durata delle concessioni e delle licenze sarà determinata con criterio discrezionale dall'autorità concedente; non potrà tuttavia eccedere gli anni ventinove.

Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza e revocabili in qualunque momento a giudizio insindacabile dell'autorità concedente.

Art. 9.

Forma delle concessioni e licenze.

Le concessioni e licenze sono date per decreto dell'autorità competente.

Per le concessioni indicate nell'art. 6 e per le diramazioni di cui all'art. 4 si può richiedere che risultino da atto pubblico e che venga garantito con cauzione l'adempimento delle condizioni imposte.

Art. 10.

Presentazione della licenza.

Chi ha ottenuto la licenza o la concessione deve presentarla sul luogo del lavoro o del deposito, ad ogni richiesta degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire duecento.

Gli agenti possono procedere al sequestro degli oggetti che costituiscano il corpo del reato.

Deve inoltre essere intimato ai contravventori di desistere dalle opere e dai lavori in corso. Qualora essi non vi ottem-

perino, gli agenti devono impedire con la forza la prosecuzione delle opere e dei lavori in corso.

Capo IV.

Doveri dei possessori dei canali e dei fondi laterali alle strade - Doveri dei concessionari.

Art. 11.

Canali artificiali.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle strade medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire duemila.

Art. 12.

Manutenzione delle ripe.

Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno, od ingombro del fosso o del piano viabile.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 13.

Irrigazione dei terreni adiacenti alle strade.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi alcun danno alle medesime, provvedendosi secondo il bisogno.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 14.

Siepi e piantagioni - Visibilità.

I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada, ed a far tagliare i rami delle piante che si protendano oltre il ciglio stradale.

Quando non operino questo taglio entro il termine assegnato loro da un avviso del capo Compartimento per la viabilità, se trattisi di strade statali, o degli enti ai quali le strade appartengono, potranno le autorità suddette ordinare che siano recisi a loro spese i rami sporgenti.

Dove già esistono piantagioni capaci di determinare pericolo per l'incolumità della circolazione, prevedute dal penultimo capoverso dell'art. 1, il capo del Compartimento per la viabilità, se trattisi di strade statali, e gli enti cui le strade appartengono negli altri casi, hanno facoltà di ordinare la potatura, il diradamento od anche la rimozione delle piantagioni allo scopo di assicurare la visibilità, salvo il pagamento dell'indennità dovuta, l'ammontare della quale sarà comunicato coll'ordinanza di cui sopra, che conterrà anche l'indicazione del termine per l'adempimento. Scaduto il termine, in caso di inadempienza il lavoro sarà eseguito a cura diretta delle autorità di cui sopra, e l'ammontare della spesa andrà in detrazione dell'indennità offerta.

Tutte le controversie, non escluse quelle relative alla misura dell'indennità, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; ma l'esercizio dell'azione civile non arresta la eseguibilità dell'ordinanza da parte dell'Amministrazione.

Art. 15.

Fabbricati e muri.

I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica.

Se il proprietario a ciò non provvede, nonostante diffida, ed i fabbricati minacciano rovina, il prefetto, sentito l'ufficio compartimentale per la viabilità se si tratti di strade statali e l'ufficio del Genio civile in ogni altro caso, può ordinarne la demolizione a spese dello stesso proprietario, salvo i provvedimenti che nei casi di urgenza il podestà è autorizzato ad adottare a tutela della pubblica incolumità.

Art. 16.

Obblighi dei concessionari.

Chi abbia od acquisti il diritto di condurre acque nei fossi delle strade statali è tenuto a provvedere alla conservazione del fosso.

Chi abbia od acquisti il diritto di attraversare le strade con corsi d'acqua, con ferrovie o tramvie o comunque ad occuparle con acquedotti, serbatoi di benzina, impianti elettrici o di qualsiasi altra specie, è obbligato a costruire e mantenere i ponti e le altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, i manufatti e le altre opere d'arte che sono o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possano derivare alla strada.

Le relative opere si costruiscono secondo le norme da prescriversi dall'Azienda autonoma statale della strada e sotto la sorveglianza del competente Compartimento per la viabilità qualora interessino strade statali; se interessino strade non statali si costruiscono secondo le norme da emanarsi a cura dell'ente cui appartengono.

Art. 17.

Manufatti su canali artificiali.

I manufatti di qualsiasi specie esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, od abbiano titolo o possesso in contrario.

I manufatti in legname esistenti sui canali artificiali, che attraversano una strada, devono, nel caso di ricostruzione, venire rifatti, con strutture murarie o in ferro o murarie miste con ferro. Sono eccettuate da questa disposizione le località soggette a servitù militare, per le quali si credesse di provvedere diversamente.

La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari od utenti delle acque, che dovranno provvedervi, a propria cura ed a proprie spese, ogni qualvolta occorra lo spostamento o l'allargamento di strade attraversate da canali artificiali.

E' altresì a loro carico la successiva manutenzione dei manufatti ricostruiti.

La ricostruzione o l'ampliamento di manufatti degli altri tipi sovraindicati sono a carico dell'ente cui appartiene la strada, ferma restando a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque la successiva manutenzione di essi.

Art. 18.

Opere di sostegno.

La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e

sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano per oggetto la stabilità o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione sta a carico dell'ente cui la strada appartiene.

La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Art. 19.

Esecuzione d'ufficio.

Nei casi in cui è prevista l'esecuzione d'ufficio, il prefetto, sentito il capo Compartimento per la viabilità se trattisi di strade statali o l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile in ogni altro caso, e sentito, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina con suo decreto la riduzione delle cose al pristino stato, e adotta tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione del presente decreto, determinando le opere da eseguirsi.

Nel decreto del prefetto deve essere fissato il termine entro il quale, dalla fatta intimazione, il contravventore debba eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che, in mancanza, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

La esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al contravventore nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto.

Gli uffici tecnici competenti sorvegliano per la buona esecuzione dei lavori decretati, ancorchè si eseguiscano dal contravventore o dal possessore dei fondi, canali, ecc.

La esecuzione d'ufficio è fatta dall'ufficio competente, secondo le disposizioni in vigore, e, per tutti gli effetti di legge, è intimata al contravventore copia del verbale dell'avvenuta esecuzione e del decreto che la ordinava, se non gli fosse stato prima intimato.

Il funzionario od agente incaricato dell'esecuzione del decreto, nel caso di resistenza, può richiedere l'aiuto della pubblica forza.

Il prefetto, sentito il trasgressore per mezzo del podestà del suo domicilio, provvede al rimborso a di lui carico delle spese occorse per gli atti e per la esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Le attribuzioni del presente articolo sono esercitate dal podestà quando si tratta di strade nell'interno dell'abitato, purchè non statali.

Art. 20.

Rimozione di alberi e ramaglie.

Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve spazio di tempo possibile.

Qualora non vi provveda subito, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente.

Art. 21.

Determinazione di distanze per ragione d'incolumità.

Pei tiri al bersaglio, opifici e depositi di materiale esplosivo e stabilimenti che interessano comunque la sicurezza e la salute pubblica, la distanza dalle strade è fissata, caso per caso, dal prefetto in base alle relative disposizioni di legge.

TITOLO II.

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, DEGLI ANIMALI E DEI PEDONI.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 22.

Libertà di circolazione.

La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate è libera, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Comuni sono autorizzati ad emanare.

Per la circolazione sulle autostrade possono essere emanate speciali norme con Regio decreto su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per le comunicazioni.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio stradale il prefetto ha facoltà di sospendere temporaneamente sulle strade o su determinati tratti di esse la circolazione di ogni genere.

Per esigenze di incolumità pubblica, o per la tutela dell'integrità del patrimonio stradale del Comune e di quella delle strade vicinali di uso pubblico, anche il podestà può emanare simili disposizioni e limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, avvertendone immediatamente il pubblico mediante l'apposizione dei cartelli indicatori di cui all'art. 26 del presente decreto e riferendone al prefetto, il quale, su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Art. 23.

Fermate ed ingombri sul suolo stradale.

Nessuno può recare in qualsiasi modo impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del transito.

E' vietato far sostare veicoli, cavalli od altri animali, senza giustificato motivo ed oltre il tempo strettamente occorrente, tranne che negli spazi espressamente a ciò destinati.

E' altresì proibita ogni fermata quando la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, tranne nei casi di caduta del carico, di guasto che sia indispensabile riparare sul posto o di altro evento di forza maggiore.

Nelle fermate necessarie i veicoli e gli animali devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al transito la maggior parte possibile della larghezza della strada senza impedire l'accesso alle altre vie ed alle proprietà laterali.

Nei casi di sosta i veicoli e gli animali non potranno essere lasciati dai loro conducenti neppure per breve tempo senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente.

Nel caso di ingombro del suolo stradale per guasto di un veicolo o per caduta totale o parziale del carico, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere libero il passaggio, e, quando non possa farlo, deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte.

E' fatto altresì divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede tramviaria o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione tramviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di un treno o di una vettura tramviaria dovrà liberare completamente il binario e scostarsene in modo da ren-

dere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli della tramvia.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 24.

Custodia e vigilanza degli animali.

Gli armenti e le greggi di qualunque specie circolanti sulle strade debbono essere guidati da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Essi non possono sostare sulle strade medesime nè di giorno nè di notte. E' proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Di notte gli armenti e le greggi debbono essere preceduti da un conduttore munito di fanale.

I prefetti delle Provincie interessate, d'accordo fra loro, stabiliscono, anno per anno, norme speciali per il passaggio di greggi od armenti trasmigranti periodicamente dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, ove occorra, gli itinerari e gli intervalli.

Salvo quanto è disposto nel Codice penale circa l'omessa custodia ed il mal governo degli animali, è vietato di lasciar vagare liberamente per le strade qualsiasi animale molesto per il pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti non possono essere fatti circolare lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore.

Il contravventore alle norme contenute nella prima parte, nel primo e nel terzo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 25.

Mano da tenere nella circolazione stradale.

Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma e da sella, gli armenti e le greggi circolanti sulle strade ordinarie sia negli abitati e sia in campagna, debbono costantemente tenere il lato destro, salvo che ciò riesca impossibile per la larghezza della strada, o malagevole per la sua sagoma in relazione alla natura ed al carico dei veicoli. In questo caso però essi devono tenersi il più possibile sulla destra, specialmente nelle curve, e portarsi prontamente e del tutto a destra per incrociare o lasciarsi sorpassare da altri veicoli od animali, a meno che lo spostarsi a destra non costituisca un grave pericolo.

Il conducente di veicoli od animali che vuol sorpassare deve dare il segnale di prescrizione o di uso a quelli che lo precedono, portarsi a sinistra e in seguito riportarsi a destra appena può farlo senza inconvenienti per il veicolo o l'animale sorpassato. Il conducente sorpassato deve, occorrendo, rallentare l'andatura per facilitare questa manovra.

E' vietato di sorpassare nelle curve strette ed ogni qualvolta la visuale dinanzi non è libera per un tratto sufficiente.

Nei tratti di strada di montagna a mezza costa o tutti in rilevato, da segnalarsi con appositi cartelli, che dovranno essere apposti a cura e spese delle ditte esercenti linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, ogni veicolo che stia per incrociare con un autoveicolo di linee automobilistiche in servizio pubblico deve fermarsi poco prima dell'incrocio e non può procedere nella marcia se non quando sia passato il detto autoveicolo. Il collocamento di tali cartelli è subordinato all'approvazione del Circolo ferroviario d'ispezione che la concede sentito il Compartimento per la viabilità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 26.

Cartelli indicatori.

A cura dell'ente, al quale compete la manutenzione della strada, debbono essere segnalati con cartelli, recanti le necessarie indicazioni, i tratti di strada interdetti alla circolazione dei veicoli o di alcune categorie di essi, i tratti di strada e le opere d'arte che, anche per transitorie od impreviste circostanze, non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote del peso di 80 quintali alla velocità di almeno 15 chilometri all'ora.

In corrispondenza alle opere d'arte o ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso pei veicoli medesimi scendano al disotto di 40 quintali, i cartelli devono essere segnalati di notte con fanali rossi.

I cartelli debbono indicare il peso e la velocità dei veicoli di cui è consentito il transito e debbono essere situati alle due estremità del tratto di strada o ai due imbocchi dell'opera d'arte, e disposti in modo da essere chiaramente visibili.

Nei cartelli alle estremità dei ponti deve essere anche indicato il numero massimo dei veicoli del peso consentito che possono transitarvi contemporaneamente.

In aggiunta a queste prescrizioni generali il Compartimento per la viabilità ove trattisi di strade statali, o l'ente cui è attribuita la manutenzione della strada in ogni altro caso, può ordinare le altre speciali cautele che giudicherà opportune segnalandole con cartelli, al fine di tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie riguardo alla stabilità in rapporto al passaggio di veicoli pesanti e per ogni altra circostanza.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a determinare mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* le dimensioni, forme e colori, e tutte le altre caratteristiche e le modalità di applicazione delle tabelle monitorie e dei cartelli indicatori regolanti la circolazione.

Colui che transiti su tratti di strada od opere d'arte interdetti, o li percorra con peso e velocità superiori a quelli consentiti, oppure non si uniformi alle cautele prescritte, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 27.

Passaggi a livello.

Nell'interesse dell'incolumità pubblica i passaggi a livello incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie extraurbane per le tratte in sede propria, debbono essere protetti dai due lati e a conveniente distanza da cartelli indicatori o altri analoghi sistemi idonei allo scopo.

Le vie fuori dell'abitato che sboccano sulle strade ordinarie percorse da tramvie extraurbane dovranno allo sbocco essere munite di cartelli indicatori, ove ne sia riconosciuta la necessità dal Circolo ferroviario d'ispezione.

I pali dei cartelli predetti, allorchè il servizio ferroviario e tramviario prosegue nelle ore notturne, devono essere tinteggiati a grandi striscie di colori a forte contrasto, in modo da riuscire percepibili anche dopo il tramonto del sole. Dovrà essere del pari assicurata, salvo che in casi di speciali condizioni atmosferiche, la necessaria visibilità della linea ferrata da entrambi i lati del passaggio a livello.

Gli indicatori suddetti saranno forniti e messi in opera dalle aziende esercenti. Gli enti proprietari delle strade in-

teressate non potranno opporsi nè pretendere compensi di sorta per l'occupazione del suolo.

I provvedimenti necessari per assicurare le condizioni di visibilità della linea ferrata da entrambi i lati di un passaggio a livello hanno carattere di pubblica utilità, e sono ad essi applicabili le disposizioni delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità di beni immobili o di diritti sui beni medesimi.

Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei provvedimenti di cui al precedente capoverso sulle linee ferroviarie esercite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono applicabili le particolari norme in vigore per le espropriazioni alle quali debba procedere la detta Amministrazione.

In caso di contestazione decide il Ministro per le comunicazioni.

Prima d'impegnare il passaggio a livello ogni conducente di veicoli o di animali deve rallentare, e, assicuratosi che nessun treno sia in vista, riprendere la marcia traversando rapidamente i binari. Il contravventore alla presente disposizione è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Le vie della città che sboccano con insufficiente visibilità in altre percorse da tramvie debbono essere munite di cartelli indicatori a cura e spese delle Aziende tramviarie.

La loro eventuale illuminazione deve essere a carico delle Amministrazioni comunali che la richiedano.

Art. 28.

Biforcazioni e incroci di strade.

Nelle biforcazioni o nei crocevia ogni conducente di veicoli e di animali, per svoltare a sinistra, deve girare al largo, lasciando sulla propria sinistra la maggiore possibile distanza dall'angolo d'incrocio fra la strada che abbandona e quella che imbocca.

Nel caso di biforcazioni od incroci di strade pubbliche ogni conducente di veicoli od animali deve dare la precedenza ai veicoli od animali che giungono dalla sua destra salvo segnalazioni diverse che potranno essere collocate per dare la precedenza ai veicoli circolanti su strade di grande comunicazione. Negli sbocchi di proprietà privata sulle strade pubbliche, la precedenza spetta sempre ai veicoli od animali che circolano su queste.

Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole, salvo prescrizioni speciali emanate dalle autorità comunali.

Art. 29.

Segnali.

Prima di sorpassare ovvero prima di incrociare nei punti malagevoli, in prossimità delle biforcazioni o dei crocevia, ed ogni qualvolta la strada innanzi non sia libera o visibile per un tratto sufficiente, i conducenti sono tenuti a richiamare l'attenzione degli altri conducenti e dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce.

Quando un veicolo rallenti la sua velocità o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente è tenuto a far segno a coloro che lo seguono, con la mano o con apposito dispositivo meccanico.

E' vietato ai conducenti di carri, di vetture e di velocipedi di fare uso dei segnali prescritti nel presente decreto per gli autoveicoli, per i motocicli e per le motoleggere.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento, e nel caso di contravvenzione alla disposizione del capoverso precedente è inoltre confiscato il segnale abusivo.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a disciplinare in modo uniforme, mediante decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, tutte le segnalazioni da farsi a mezzo di speciali dispositivi ed a mano sia dai conducenti veicoli sia dagli agenti incaricati della sorveglianza della circolazione sulle strade ed aree di uso pubblico.

Art. 30.

Limitazioni speciali di transito.

E' vietato percorrere con veicoli od animali da tiro, da soma e da sella le parti della strada riservate ai pedoni.

E' fatta eccezione per i carrozzini od altri piccoli veicoli spinti a mano, e destinati esclusivamente al trasporto di bambini, di invalidi o di infermi, nonchè per i velocipedi condotti a mano.

Le parti di strada riservate ai cavalli da sella sono vietate agli altri animali ed ai veicoli di qualunque specie.

Salve indicazioni contrarie, i marciapiedi in rialzo e le banchine e i viali laterali s'intendono riservati ai pedoni. Sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari.

E' vietato interrompere file di truppe, squadre di scolari, cortei e processioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Art. 31.

Condotta dei veicoli.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente idoneo per età e per condizioni fisiche e mentali, che non deve normalmente abbandonare la guida, o almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento.

Se un veicolo è tirato da non più di sei bestie, può essere guidato da un solo conducente; ma quando le bestie da tiro siano più di sei, insieme al conducente deve trovarsi altra persona idonea alla guida.

Non è permesso di rimorchiare con veicolo a trazione animale più di un altro veicolo e l'attacco deve presentare le necessarie garanzie di solidità e di sicurezza.

Nelle fermate necessarie il conducente o i conducenti non possono allontanarsi neppure per breve tempo senz'avere adottato le cautele necessarie, tra le quali la chiusura dei freni, per prevenire qualsiasi accidente, e senz'avere adottato, trattandosi di autoveicoli, le cautele atte ad impedire a persona inesperta di mettere in movimento l'autoveicolo.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 32.

Obblighi dei conducenti verso i funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Chiunque circola sulle vie ed aree pubbliche è tenuto a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di provvedere all'esecuzione del presente decreto, quando siano in uniforme od almeno muniti di berretto-uniforme o di altro distintivo o segno che sarà stabilito dal Ministro per l'interno di concerto coi Ministri interessati, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Inoltre i conducenti sono tenuti ad esibire, a qualunque funzionario od agente che ne faccia richiesta, la licenza di circolazione, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale

debbano essere in possesso a norma del presente decreto e dei regolamenti comunali.

L'invito a fermarsi è fatto con la voce, col segno della mano o se l'agente sia in borghese con l'uso del distintivo menzionato nella precedente disposizione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento elevabile fino a lire cinquecento per i conducenti di autoveicoli.

Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui è menzione nel presente articolo, è inoltre disposto il ritiro dei certificati o della patente per un tempo corrispondente alla pena inflitta ed in ogni caso non inferiore ad un mese.

Art. 33.

Sanzioni per il caso di investimento.

Il conducente che in caso di investimento di persona siasi dato alla fuga, ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila o con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con entrambe le pene. E' in ogni caso disposto il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo corrispondente alla pena inflitta ed in misura non inferiore a un mese.

Negli stessi casi, se l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non potranno essere inferiori alla metà del massimo. E' disposto inoltre il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore ad un mese. Il giudice non può ordinare la sospensione condizionale dell'esecuzione della sentenza.

Se si tratta di professione per l'esercizio della quale è richiesta una licenza, quest'ultima, nel caso previsto nel precedente capoverso, è ritirata per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.

Se il conducente si fermi ed occorrendo presti soccorso alla persona investita non è soggetto all'arresto preventivo stabilito dalle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.

Art. 34.

Gare di velocità.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità con animali o veicoli a trazione animale, salve speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare di velocità degli autoveicoli su strade ordinarie sono competenti ad accordare l'autorizzazione i prefetti delle Provincie nel cui territorio debbono aver luogo.

Tale autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda autonoma statale della strada in concorso con un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia se si tratta di gara automobilistica e del Moto Club se si tratta di gara motociclistica, ed al conseguente nulla osta del Ministro per i lavori pubblici.

L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno un mese prima della data in cui avverranno le gare.

Potrà essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici quando, anzichè di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente i 50 km. all'ora.

Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al questore il quale potrà modificare a suo giudizio insindacabile gli itinerari per motivi di incolumità pubblica.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Capo II.

Norme comuni a tutti i veicoli.

Art. 35.

Velocità.

E' obbligo del conducente regolare la velocità dei veicoli in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade o ad altre speciali circostanze di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e qualsiasi disordine od intralcio per la circolazione.

La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, in prossimità dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento di nuclei abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la velocità ed anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri, quando i pedoni che si trovino sul suo percorso tardino a scansarsi, e quando al suo avvicinarsi gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento.

Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella.

Per gli autoveicoli debbono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 65.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Quando il fatto sia commesso in condizioni di insufficiente visibilità determinata da nebbia, foschia o polvere il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.

Art. 36.

Sagoma limite.

Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di m. 2.50 di larghezza e di m. 4 di altezza.

La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere i metri sei per i veicoli ad un asse, i metri dieci per i veicoli a due assi e i metri dodici per quelli a tre assi.

Le estremità del fusello e del mozzo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore.

Sono eccettuati da quest'ultima disposizione gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo e del fusello rispetto al piano estremo del cerchione non deve superare i 25 centimetri.

Per i veicoli di speciali esigenze gli enti ai quali compete la manutenzione delle strade possono consentire eccedenze fino a cm. 30 misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruote di diametro non inferiore a m. 1.80, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione.

E' vietato di applicare ai lati del veicolo sedili fissi o mobili sporgenti sulla larghezza di esso e del carico, in modo che il conducente sia con tutto o con una parte del corpo fuori di detta larghezza.

E' altresì vietato di applicare, a scopo di frenatura o per altro motivo, aste od oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo.

Art. 37.

Accessori mobili.

Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non strisciare sul terreno. Sono esenti da questa prescrizione le macchine agricole, per le quali tuttavia è fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli, durante il transito sulla strada; nonchè i veicoli per trasporto dei prodotti fra le masserie e i campi o ai magazzini di raccolta e conservazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 38.

Pesi massimi dei veicoli.

Il peso complessivo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo carico, non può eccedere i 50 quintali per i veicoli a due ruote, gli 80 quintali per i veicoli a 4 ruote e i 100 quintali per quelli a sei ruote. Quando il veicolo circoli su strade pavimentate con sistemi permanenti oppure dotate di pavimentazioni speciali, il suo peso complessivo può raggiungere i 60 quintali per i veicoli a due ruote, i 100 quintali per i veicoli a 4 ruote e i 120 quintali per quelli a sei ruote.

Il peso complessivo di un autoveicolo, costituito dal peso dell'autoveicolo stesso e del suo carico, non può eccedere i 60 quintali per gli autoveicoli a due ruote, i 100 quintali per gli autoveicoli a 4 ruote ed i 120 quintali per gli autoveicoli a sei ruote.

E' in facoltà degli enti cui compete la manutenzione delle strade l'accordare in casi speciali e per giustificati motivi, pei veicoli eccedenti i pesi complessivi suindicati, autorizzazioni di transito quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione del piano stradale e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le necessarie condizioni e cautele.

Art. 39.

Trasporti eccezionali.

Per i trasporti di cose indivisibili, che eccedano, per le dimensioni o per il peso, i limiti stabiliti negli articoli 36 e 38, o per esigenze eccezionali, e salva sempre l'osservanza dell'art. 43, è in facoltà degli enti cui compete la manutenzione delle strade di accordare speciali autorizzazioni, quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le cautele e condizioni necessarie anche nell'interesse della sicurezza del transito.

L'autorizzazione può essere data in via permanente per una determinata serie di trasporti, o volta per volta, ma sempre per un determinato percorso. Quando le strade da percorrere sono in manutenzione di enti locali, contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, è ammesso il ricorso al prefetto, che provvede in via definitiva sentito il Compartimento per la viabilità. Il prefetto può anche d'ufficio, sentito il Compartimento per la viabilità, vietare o sottoporre a speciali modalità l'autorizzazione del transito.

Per le strade statali la competenza ad accordare l'autorizzazione per i trasporti eccezionali anzidetti è del capo del Compartimento per la viabilità, salvo ricorso al Ministro per i lavori pubblici.

Il contravventore alle condizioni imposte con l'autorizzazione è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 40.

Targhe — Verifiche.

I veicoli a trazione animale si distinguono nelle seguenti categorie:

a) veicoli per trasporto di persone;

b) veicoli per trasporto di merci;

c) carri agricoli, cioè addetti ad unità poderali o ad uso di fattorie, trainati da buoi o da altri quadrupedi.

I proprietari di veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre, a seconda della categoria cui i veicoli appartengono, una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome, cognome, o la denominazione della ditta, e il Comune di residenza.

Tutti i veicoli a trazione animale o meccanica destinati al trasporto di merci debbono altresì recare, sulla stessa targa i primi e su apposita targa i secondi, l'indicazione del peso a vuoto e della portata.

La portata ed il peso a vuoto dei veicoli devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del prefetto, alla verifica da parte del Comune di residenza del proprietario, che munisce di apposito contrassegno la targa prescritta dal precedente capoverso. A tal fine l'interessato corrisponderà la tassa di lire due.

La inosservanza di tali disposizioni è punita con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Si applicano le sanzioni stabilite nell'ultimo capoverso dell'art. 45 ai proprietari dei veicoli trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa ed ai proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carri agricoli che siano trovati a circolare su strade pubbliche per trasporti diversi da quelli indicati nel penultimo capoverso dell'art. 43 con cerchioni di larghezza inferiore a quelle normali.

Disposizioni speciali per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, di Enti o di Amministrazioni pubbliche e per i veicoli trascinati a braccia possono essere stabilite nei regolamenti municipali.

E' obbligo dei Comuni di istituire un registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Comune.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* i tipi e le caratteristiche delle targhe di cui al presente articolo.

Art. 41.

Illuminazione dei veicoli.

Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno o più segnali luminosi a luce bianca, visibili nella direzione di marcia ad almeno 100 metri di distanza. Se il segnale bianco è unico deve essere situato sulla sinistra del veicolo.

Le disposizioni precedenti debbono essere osservate per ciascun veicolo anche nel caso di più veicoli che marciano in colonna.

L'accensione dei segnali luminosi è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.

E' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia. I fanali obbligatori devono rimanere accesi anche durante le fermate.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

Art. 42.

Incauto affidamento dei veicoli.

Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che lo guidi, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le sanzioni dell'art. 481 del Codice penale e salve le responsabilità penali per le contravvenzioni commesse dall'inesperto od incapace nelle ipotesi prevedute nella prima parte dell'art. 60 del Codice penale.

Se il veicolo sia un velocipede la pena è dell'ammenda da lire venticinque a lire trecento, e il minimo non potrà essere inferiore a lire cento se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.

Capo III.

Norme speciali per i veicoli a trazione animale e per altri veicoli.

Art. 43.

Dimensioni dei cerchioni dei veicoli.

Nei veicoli a trazione animale, negli autoveicoli e rimorchi di autoveicoli che abbiano velocità non superiore a 15 km. all'ora, nei compressori stradali, nelle locomobili, nelle trattrici agricole, le dimensioni dei cerchioni delle ruote non rivestite di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica devono essere commisurate al peso a carico completo indicato nella targa prescritta nell'articolo 40 e giusta le seguenti norme:

Veicoli:

a) a due ruote, larghezza minima:

mm. 40 per pesi lordi dei veicoli da oltre 6 fino a 10 quintali; mm. 50 per pesi lordi dei veicoli da oltre 10 fino a 15 quintali; mm. 60 per pesi lordi dei veicoli da oltre 15 fino a 20 quintali; mm. 80 per pesi lordi dei veicoli da oltre 20 fino a 30 quintali; mm. 100 per pesi lordi dei veicoli da oltre 30 fino a 40 quintali; mm. 120 per pesi lordi dei veicoli da oltre 40 fino a 50 quintali;

b) a quattro o sei ruote, larghezza minima:

mm 40 per pesi lordi da oltre 10 fino a 15 quintali; mm. 60 per pesi lordi da oltre 15 fino a 30 quintali; mm. 80 per pesi lordi da oltre 30 fino a 50 quintali; mm. 100 per pesi lordi da oltre 50 fino a 80 quintali.

Per i veicoli a sei ruote mm. 120 per pesi lordi oltre gli 80 quintali.

Per i carri agricoli trainati da quadrupedi, di peso lordo superiore ai 20 quintali se a due ruote ed ai 30 quintali se a quattro ruote, sono consentite dimensioni dei cerchioni inferiori di non oltre un centimetro a quelle prescritte. Quando invece il peso lordo del veicolo non superi i 20 quintali nei carri a due ruote ed i 30 quintali nei carri a quattro ruote, è ammesso l'uso dei cerchioni di larghezza non inferiore a 40 mm.

I carri agricoli ai quali si riferisce la precedente disposizione sono quelli impiegati per i trasporti ad uso esclusivo delle colonie ed aziende agricole e che abitualmente circolino nel fondo al cui servizio sono destinati.

Gli enti cui compete la manutenzione delle strade, quando concorrano circostanze eccezionali e previa autorizzazione del prefetto, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei cerchioni in relazione al peso del veicolo a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade.

Art. 44.

Misurazione e forma dei cerchioni.

La larghezza dei cerchioni di cui all'articolo precedente deve essere misurata in piano, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.

E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni deve essere liscia e cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

In deroga a questa disposizione le trattrici agricole a trazione animale o meccanica possono transitare sulle strade ed aree pubbliche soltanto quando devono spostarsi dalle stazioni ferroviarie ai luoghi di custodia e di vendita, ai campi o alle officine di riparazione, e viceversa.

Tuttavia le ruote ed i cingoli dei detti veicoli debbono essere disposti in modo da evitare deterioramenti alla strada pubblica.

Art. 45.

Inosservanza delle disposizioni precedenti — Provvedimenti.

Il proprietario di veicoli, i quali per le dimensioni, o per il peso, o per le misure o la forma dei cerchioni, non corrispondano alle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 36, 38, 43 e 44, è diffidato ad uniformarsi alle prescrizioni medesime, togliendo immediatamente il veicolo dalla circolazione; qualora non vi ottemperi, il veicolo è posto sotto sequestro e non può essere liberato se non previo il versamento nelle casse del Comune della somma di lire trecento a titolo di deposito, la quale è restituita al proprietario del veicolo quando dia la dimostrazione delle eseguite modificazioni e rimborsi le spese sostenute per il sequestro.

Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al prefetto nel termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione; ma il ricorso non sospende la esecuzione.

Il contravventore alle norme degli articoli suindicati è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire trecento.

Se la trasgressione è relativa al carico del veicolo, l'ammenda è da lire venticinque a lire duecento.

Art. 46.

Norme per la costruzione e vendita dei veicoli a trazione animale.

Non può essere esercitata l'arte di fabbricare o riparare o di vendere veicoli a trazione animale senza che ne sia stata ottenuta licenza dal prefetto.

Nelle costruzioni di carri a trazione animale e nella riparazione di quelli esistenti è obbligatoria, quanto ai cerchioni delle ruote, l'osservanza delle dimensioni prescritte dall'articolo 43.

Il prefetto esercita la vigilanza sui costruttori a mezzo dei funzionari ed agenti indicati nell'art. 114 del presente decreto.

Art. 47.

Sanzioni.

Chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo precedente è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento e con la sospensione dall'esercizio dell'arte per giorni quindici.

In caso di recidiva l'ammenda non sarà inferiore alle lire duecento e la sospensione non potrà essere minore di mesi due.

In pendenza del giudizio penale il prefetto deve ordinare la temporanea chiusura dell'officina, del negozio di vendita, e il temporaneo ritiro della licenza che sia stata accordata, quando si procede contro un costruttore già condannato per reato della stessa indole. Può altresì in ogni caso il prefetto emanare i detti provvedimenti quando ne ravvisi la necessità per impedire nuove violazioni delle norme contenute negli articoli precedenti.

Il prefetto può sempre, anche dopo una sola condanna, ritirare la licenza di cui all'art. 46 su proposta o previo parere del capo del Compartimento per la viabilità.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro 15 giorni dalla sua notificazione all'interessato; ma il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Art. 48.

Freni.

Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato.

Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli destinati esclusivamente al trasporto dei prodotti del suolo e di materiali per uso delle colonie od aziende agricole alle quali appartengono, quando circolano su strade pianeggianti.

La qualità dei carri agricoli deve risultare dalla targa prescritta nell'art. 40.

E' vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno a scarpa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 49.

Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico.

Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori o i loro agenti devono assicurarsi personalmente che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni di poter intraprendere e proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.

Ai podestà incombe l'obbligo di accertare in qualsiasi momento le condizioni di sicurezza generali o particolari dei veicoli in servizio pubblico a trazione animale.

Art. 50.

Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Le disposizioni del presente decreto di cui agli articoli dal 36 al 44 e 48 non si applicano alla circolazione del materiale speciale appartenente alle Amministrazioni militari ed ai Corpi armati dello Stato.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, potranno essere stabilite norme speciali, anche in deroga al presente decreto, per la circolazione degli altri veicoli appartenenti alle Amministrazioni ed ai Corpi armati di cui sopra.

Capo IV.

Velocipedi e pedoni.

Art. 51.

Segnalamenti.

Nelle ore e nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca, e di un apparecchio a superficie riflettente rossa applicato posteriormente. Deve inoltre essere sempre munito di un campanello il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza. Qualora manchi il campanello, o nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione manchi il fanale o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 52.

Freni.

Ogni velocipede deve essere munito almeno di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 53.

Divieto di intralciare la circolazione.

E' vietato ai velocipedi di formare sulle strade ed aree pubbliche gruppi che possano intralciare la circolazione.

E' vietato inoltre di trasportare sul velocipede cassette, canestri, pacchi od altri oggetti, sporgenti dal telaio oltre 60 centimetri per ogni lato.

In caso di congestione della circolazione, il ciclista deve smontare e proseguire a piedi.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 54.

Norme di sicurezza.

Sulle strade ed aree pubbliche è vietato circolare con velocipedi muniti di manubri da corsa.

L'uso del manubrio da corsa è consentito quando il velocipede circoli in sede apposita o sia stata data speciale autorizzazione dal prefetto.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquanta.

Art. 55.

Facoltà dei Comuni.

In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti, è demandata ai Comuni la facoltà di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi.

Nei casi di divieto di circolazione dei soli velocipedi su determinate vie e piazze, quando queste non risultino già indicate nei regolamenti approvati a norma dell'art. 132, è ammesso il ricorso al prefetto che, sentito il Compartimento per la viabilità se trattisi di strade statali od il Genio civile negli altri casi, decide definitivamente.

Art. 56.
Pedoni.

I pedoni devono circolare o sostare sui viali laterali alle strade, sui marciapiedi, sulle banchine e sugli altri spazi a loro riservati. Quando manchino o siano manifestamente insufficienti gli spazi riservati ai pedoni, questi possono camminare sul margine della strada destinata ai veicoli, ma in modo da causare il minimo ingombro possibile.

I pedoni tengono la propria sinistra salvo che diversamente sia disposto da regolamenti comunali o da ordinanze del podestà o salvo il caso in cui la strada sia percorsa lateralmente da una linea tramviaria.

E' vietato ai pedoni di circolare o sostare, salvi i casi di assoluta necessità, sulla parte della strada destinata ai veicoli.

E' altresì vietato ai pedoni di traversare diagonalmente le strade, le piazze e i crocevia. Per traversare, i pedoni dovranno scegliere la via più breve e usare la più diligente cautela.

I contravventori alle disposizioni della prima parte, del primo e del secondo capoverso del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da lire dieci a lire cento.

TITOLO III.
AUTOVEICOLI E CONDUCENTI.

CAPO I.
Norme generali.

Art. 57.
Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.

Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade).

Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto e per quanto forma oggetto del presente Titolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:

gli automobili (autovetture e autocarri);
i motocicli;
le trattrici stradali e simili.

Sono considerati motocicli gli autoveicoli che abbiano due ruote. Sono altresì considerati motocicli gli autoveicoli con tre ruote, quando siano costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio.

Non sono soggetti alle norme del presente Titolo salvo che sia espressamente disposto:

1° le motoleggere. Sono considerate motoleggere i piccoli motocicli e i velocipedi provvisti di motore di qualsiasi tipo purchè per gli uni come per gli altri il motore sia a scoppio della cilindrata complessiva non superiore a 175 cc. Può in sostituzione essere impiegato motore di altro tipo purchè di potenza non superiore a tre cavalli;

2° i pattini a motore con conducente in piedi aventi le caratteristiche indicate nel numero precedente.

Le motoleggere ed i pattini a motore, i quali eccedano i limiti suindicati, sono assimilati ai motocicli.

E' vietato condurre motoleggere a persona che non abbia compiuto gli anni diciotto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento. Il veicolo è sequestrato.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo:

1° le trattrici agricole;

2° le locomobili, anche se utilizzino in via accessoria il loro motore per il dislocamento, purchè non superino la velocità di km. 10 all'ora;

3° i compressori stradali con motore a vapore.

I compressori stradali con motore a scoppio sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo solo in quanto siano espressamente richiamati.

Art. 58.
Cerchioni degli autoveicoli.

Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica.

I chiodi fissati sopra il rivestimento di gomma allo scopo di evitare lo slittamento debbono poggiare sul suolo mediante una superficie circolare e piatta di almeno 10 mm. di diametro, esclusa qualsiasi punta, e con una sporgenza sulla superficie del rivestimento non superiore a 4 mm.

Sono eccettuati dalle norme precedenti:

1° gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli che abbiano velocità non superiore ai 15 km. all'ora;

2° le locomobili;

3° le trattrici agricole.

Le dimensioni dei cerchioni delle ruote dei veicoli indicati nel capoverso precedente devono essere di un centimetro di larghezza per ogni quintale e mezzo di carico lordo portato dal cerchione, tanto per ciascuna ruota anteriore, tanto per ciascuna ruota intermedia, quanto per ciascuna ruota posteriore. In ogni caso non è ammessa una larghezza di cerchione inferiore ai 10 cm.

Il contravventore alle norme del primo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni del terzo capoverso del presente articolo si fa luogo ai provvedimenti e si applicano le sanzioni indicate nell'art. 45.

Art. 59.
Motori degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve portare impresso o in rilievo, in luogo facilmente visibile, sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice nonchè il tipo ed il numero di identificazione del motore e del telaio stesso.

I veicoli indicati nei numeri 1 e 2 del quarto capoverso dell'art. 57 devono portare impressi o in rilievo i contrassegni di cui sopra, solo sul motore.

Nei casi in cui manchi o non sia leggibile sul motore o sul telaio il numero di identificazione, il proprietario dovrà fornire al funzionario del Circolo ferroviario d'ispezione, che procede al collaudo, i mezzi e l'opera per punzonare sul motore e sul telaio un numero distintivo d'ufficio, il quale verrà preceduto e seguito da due marchi con punzone forniti dal funzionario collaudatore.

Gli estremi di tale numero saranno riportati nel certificato di approvazione e sulla licenza di circolazione.

Chiunque contraffà, altera o cancella il numero di identificazione del motore o del telaio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire tremila.

Art. 60.
Segnalamento acustico degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono; è consentito fuori degli abitati l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione.

Gli autoveicoli in servizio pubblico di linee automobilistiche debbono avere un dispositivo di segnalazione acustica speciale; tuttavia per quelli tra essi che sono adibiti in servizio pubblico su linee urbane è ammesso l'impiego di campane del tipo tramviario.

E' proibito ai conducenti di servirsi senza necessità inerenti alla circolazione, nelle città e nei villaggi, delle segnalazioni acustiche.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di segnalazione acustica, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Se la trasgressione avviene nelle ore notturne, l'ammenda è raddoppiata.

Art. 61.

Segnalamento visivo degli autoveicoli.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 41, ogni automobile deve portare nella parte anteriore due fanali a luce bianca ed uno nella parte posteriore collocato in maniera da poter illuminare a luce bianca la targa di riconoscimento, in conformità alle prescrizioni stabilite nel primo capoverso dell'art. 72, e proiettare all'indietro luce rossa.

I motocicli a tre ruote e i motocicli con carrozzino laterale dovranno avere uguali segnalazioni con facoltà di utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione posteriore.

I motocicli a due ruote debbono avere almeno un fanale anteriore a luce bianca ed uno posteriore a luce rossa. Le motoleggere debbono avere un fanale anteriore a luce bianca e posteriormente almeno un apparecchio a superficie riflettente rossa.

Tutti gli autoveicoli, capaci di superare la velocità di km. 30 all'ora, debbono avere, in via sussidiaria ai fanali, almeno un faro posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace d'illuminare la strada fino a 100 metri in avanti.

Il fanale posteriore rosso deve essere spostato sul rimorchio di coda in caso di trazione di uno o più veicoli rimorchiati.

Gli autoveicoli menzionati nel presente articolo, ad eccezione delle motoleggere, quando circolino nelle ore in cui è prescritto avere la targa illuminata, devono essere provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica tali da rendere leggibili ugualmente tutte le cifre e le lettere a distanza non minore di 30 metri.

L'uso di fari o di altre luci abbaglianti è vietato nell'interno degli abitati, dotati di sufficiente illuminazione pubblica, e deve essere momentaneamente interrotto od attenuato nell'approssimarsi di altri veicoli od animali.

Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di illuminazione, il cui uso è obbligatorio a norma del presente articolo, ovvero circoli con apparecchi di illuminazione disposti in modo diverso da quello prescritto, o non provvisti di dispositivi d'illuminazione elettrica sufficiente, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille.

Il contravventore alle disposizioni del sesto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Art. 62.

Scappamento libero e parafanghi.

Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nei numeri 1 e 2 del quarto capoverso dell'art. 57, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le esalazioni che siano molesti.

E' vietata l'applicazione di qualsiasi dispositivo che permetta di annullare o ridurre gli effetti dell'apparecchio silenziatore.

Ogni autoveicolo deve essere provveduto di parafanghi o di analoghi dispositivi atti allo scopo. Gli autoveicoli sprovvisti di carrozzeria, escluse le trattrici stradali e simili, dovranno avere detti parafanghi o dispositivi almeno alle ruote anteriori.

In caso di contravvenzione alla prima parte del presente articolo si applicano le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Il contravventore alle disposizioni del primo capoverso è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille ed il dispositivo che annulla o riduce gli effetti dell'apparecchio silenziatore è sequestrato.

Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire centocinquanta.

Art. 63.

Freni e dispositivi di retromarcia.

Ogni autoveicolo deve essere munito o di due sistemi di frenatura indipendenti l'uno dall'altro o di un sistema azionato da due comandi indipendenti l'uno dall'altro e di cui uno possa agire anche quando l'altro venga a mancare nella sua funzione. In ogni caso l'uno e l'altro sistema devono essere di sufficiente efficacia e ad azione rapida. Tale prescrizione si applica anche alle motoleggere.

I veicoli destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli debbono essere provveduti di almeno un freno e, se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due freni indipendenti fra loro. Per i pattini a motore è sufficiente un solo freno.

Gli autoveicoli, il cui peso a vuoto superi i quintali tre e mezzo, debbono essere provveduti di un dispositivo per la retromarcia.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, il cui peso complessivo superi i 35 quintali, devono inoltre essere provvisti di un meccanismo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando venga meno l'azione dei freni. Può derogarsi a questa prescrizione per gli automobili in servizio su strade pianeggianti.

Le trattrici stradali e simili con motore a vapore possono essere provvedute di un solo freno purchè abbiano inoltre un dispositivo efficace di frenatura con il controvapore.

Gli autoveicoli il cui peso complessivo col carico sia superiore ai 35 quintali devono essere muniti di uno specchio retrovisivo.

In caso di contravvenzione è applicata l'ammenda da lire cento a lire cinquecento. Il contravventore alle disposizioni del quinto capoverso del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento.

Art. 64.

Treni automobili e rimorchi.

Nessun autoveicolo può trainare un altro veicolo senza che questo sia provveduto di una licenza di circolazione, salvo che si tratti di rimorchiare un veicolo che abbia subito avarie.

Tale licenza è accordata dal prefetto in seguito a certificato di approvazione rilasciato dal Circolo ferroviario di ispezione. Nella licenza il rimorchio resta individuato per sè medesimo ed in rapporto all'autoveicolo trattore. Questo è designato con caratteristiche generali, per modo tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza e di capacità a rimorchiare il veicolo approvato.

Il peso complessivo di ogni rimorchio a due o a tre assi col relativo carico non deve superare quello dell'autoveicolo trattore, quello del rimorchio ad un asse la metà del peso dell'autoveicolo trattore, salvo speciale autorizzazione da parte del Compartimento della viabilità e salvo il caso in cui il veicolo trattore sviluppi una velocità non superiore ai 10 km. all'ora, in piano ed in rettilineo.

Non possono accodarsi rimorchi ai veicoli a tre assi, senza speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

Salva l'osservanza delle disposizioni precedenti per quanto si riferisce alla licenza necessaria ai singoli veicoli, nessun treno automobile composto di due o più rimorchi può circolare senza speciale licenza del Circolo ferroviario di ispezione, il cui rilascio è subordinato alla autorizzazione del Compartimento della viabilità. Di tale autorizzazione è fatta menzione nella licenza.

L'impiego dei treni automobili per trasporto di persone deve essere autorizzato dal Circolo ferroviario d'ispezione, anche se il treno comprende un solo rimorchio.

In via eccezionale per determinati servizi e per determinati itinerari i Circoli ferroviari d'ispezione possono anche accordare l'autorizzazione che un veicolo adibito normalmente a trazione animale venga trainato da un autoveicolo semprechè la velocità del convoglio non superi 10 km. all'ora e l'autoveicolo venga riconosciuto idoneo.

Il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70, e la speciale licenza alla circolazione per i treni automobili composti di due o più rimorchi e destinati al trasporto di cose si intenderà come non concessa.

Nel caso preveduto nel terz'ultimo capoverso del presente articolo l'autorizzazione s'intenderà del pari non concessa qualora il convoglio sia sorpreso a circolare con velocità superiore a quella ivi indicata.

Art. 65.

Limitazioni di velocità.

In ogni momento il conducente di un veicolo deve essere completamente padrone della velocità del suo veicolo, in modo da essere in grado di osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 35.

In ogni caso la velocità massima degli autoveicoli di peso superiore a 40 quintali non deve superare i 60 km. all'ora se tutte le ruote sono munite di pneumatici, i 40 km. all'ora se le ruote sono rivestite di gomme piene, e i 15 km. all'ora se anche solo talune ruote hanno i cerchioni metallici.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati ai pneumatici anche i semipneumatici.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

Le limitazioni stabilite nel primo capoverso non sono applicabili agli autoveicoli destinati a soccorsi urgenti.

CAPO II.

Autoveicoli e rimorchi.

Art. 66.

Licenza di circolazione e certificato di approvazione.

Nessun autoveicolo può circolare senza la relativa licenza di circolazione.

Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'autoveicolo facendone domanda al Circolo ferroviario di ispezione.

La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

1° uso privato: per trasporto di persone;

2° uso privato: per trasporto di cose;

3° uso pubblico: per noleggio da rimessa;

4° uso pubblico: in servizio da piazza;

5° uso pubblico: per trasporto di persone e di cose su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate;

6° uso speciale: quali trattrici stradali.

Il richiedente deve inoltre produrre un libretto in bianco per la licenza di circolazione, secondo il modulo approvato e depositato presso le Prefetture.

Quando l'autoveicolo sia destinato all'esportazione occorre altresì indicare il transito od i transiti doganali.

In seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite da un funzionario tecnico del Circolo, presso la sede dell'ufficio od in quelle altre località che saranno designate, viene rilasciato il certificato di approvazione dell'autoveicolo. Questo certificato è valido, qualunque sia il Circolo che lo ha rilasciato, per l'immatricolazione presso la Prefettura competente o per il transito doganale nel caso di esportazione.

Le presenti disposizioni debbono essere osservate, in quanto siano applicabili, anche per i rimorchi.

Il Circolo ferroviario d'ispezione rifiuta il certificato di approvazione quando risulti:

1° che si tratti di veicolo la cui licenza era stata ritirata e sussistano le ragioni del relativo provvedimento;

2° che il veicolo o il motore sia stato oggetto di delitto contro la proprietà;

3° che la indicazione del numero sul motore o sul telaio sia stata in qualsiasi modo alterata e si abbia motivo di ritenere che ciò sia in relazione ad un reato.

Nei casi indicati nei numeri 2 e 3 il veicolo non è restituito al proprietario e ne è data comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di legge.

Il Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, ha facoltà di consentire speciali agevolazioni per il collaudo e l'immatricolazione di autoveicoli nuovi di fabbrica prodotti dall'industria nazionale.

Nell'esercizio di tale facoltà il Ministro provvede con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 67.

Modo per ottenere la licenza di circolazione.

Ottenuto il certificato di approvazione dell'autoveicolo o del rimorchio, per ottenere la licenza di circolazione oc-

corre presentare domanda alla Prefettura, nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, allegando il certificato di residenza, rilasciato dal podestà, assieme al certificato di approvazione, ed esibendo il certificato di origine dell'autoveicolo, sul quale verrà apposto il visto del prefetto.

Art. 68.

Immatricolazioòne degli autoveicoli.

Il prefetto, riconosciuti regolari i documenti indicati nell'articolo precedente, inscrive separatamente l'automobile, il motociclo o il rimorchio in appositi registri, li contrassegna con un numero progressivo, e rilascia la licenza di circolazione che sarà consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, il quale esegue, se del caso, la iscrizione dell'autoveicolo a sensi del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.

Il libretto di licenza di circolazione, oltre le caratteristiche inerenti all'autoveicolo ed alla menzione dell'anno di fabbricazione, deve indicare se l'autoveicolo deve essere provvisto di faro, l'esonero dal dispositivo di marcia indietro per gli autoveicoli di peso inferiore a tre quintali e mezzo, e, nel caso che si tratti di veicolo adibito al rimorchio per treni automobili, il peso massimo complessivo del rimorchio col carico, a norma delle disposizioni in vigore.

La licenza di circolazione è rifiutata dal prefetto se in seguito agli accertamenti, ai quali ritenga di dover procedere, risulti che il richiedente non presenti sufficienti garanzie di moralità, ovvero se, tenuto conto delle indicazioni relative al motore e al telaio contenute nel certificato di approvazione, egli abbia ragione di ritenere che il veicolo sia stato oggetto di delitto contro la proprietà.

Le licenze di circolazione di cui al n. 5 dell'art. 66 vengono rilasciate dal prefetto senza specificazione delle linee per le quali la licenza è concessa; tale specificazione è fatta dal Circolo ferroviario d'ispezione mediante annotazione sulla licenza medesima.

Art. 69.

Accertamento di potenza delle motoleggere e dei pattini a motore.

Per la circolazione delle motoleggere o per l'uso dei pattini a motore, che rispondano ai requisiti indicati nel quarto capoverso dell'art. 57, il Circolo ferroviario d'ispezione rilascia un'autorizzazione alla circolazione che contiene i dati relativi alla potenza del motore.

Tale documento deve sempre accompagnare chi circola con la motoleggera o si serve dei pattini a motore. Nessun altro documento è prescritto sia in relazione al veicolo, sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente.

Art. 70.

Autoveicoli circolanti senza licenza.

La licenza di circolazione e l'autorizzazione alla circolazione debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti, incaricati della esecuzione del presente decreto.

Chi circoli con veicolo non accompagnato dalla licenza di circolazione, sebbene questa sia stata rilasciata, è punito a termini dell'art. 20, n. 2, lettera *e*), del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

E' punito con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila chi circola con veicolo, per il quale non sia stata rilasciata la licenza di circolazione o autorizzazione alla circolazione. Il veicolo è soggetto a sequestro presso la depositeria comunale, e nel caso di condanna, quando sia stata soddisfatta la pena pecuniaria, il proprietario non potrà ottenerne la restituzione se non versando nelle casse del Comune la somma di lire duecentocinquanta per i motocicli o per le motoleggere e i pattini a motore, di lire cinquecento per gli autocarri, i compressori stradali con motore a scoppio, le trattrici stradali e simili, e di lire mille per le autovetture, oltre al rimborso delle spese di custodia. Le dette somme potranno tuttavia essere versate dal proprietario a titolo di cauzione per ottenere lo svincolo del veicolo anche prima che il pretore abbia pronunciato decreto o sentenza di condanna.

Art. 71.

Passaggi di proprietà.

Ogni passaggio di proprietà, per atto tra vivi, di un autoveicolo o di un rimorchio deve essere denunziato alla Prefettura da colui al quale è trasferita la proprietà, entro quindici giorni dalla data del trasferimento. La denuncia può essere fatta anche da colui che trasferisce la proprietà, fermo restando l'obbligo dell'acquirente.

La stessa obbligazione spetta all'erede o al legatario, entro un mese dalla data del trasferimento della proprietà.

La denuncia è fatta per iscritto in doppio originale, ed in essa devono essere riportati tutti i dati della licenza di circolazione, nonchè quelli relativi al pagamento della tassa di circolazione e dell'eventuale contributo di miglioramento stradale.

La licenza medesima deve essere allegata alla denuncia. Uno degli originali della denuncia è restituito al denunciante con l'indicazione da parte della Prefettura della data della presentazione e tiene luogo della licenza anche agli effetti delle disposizioni penali del presente decreto. Esso è annullato dalla Prefettura quando questa abbia adempiuto alle formalità indicate nel presente articolo; in ogni caso non può avere validità superiore a giorni 15, decorso il quale termine il documento si intende privo di qualsiasi efficacia giuridica.

Per i passaggi di proprietà di autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea regolarmente concessi od autorizzati od a noleggio da rimessa, colui al quale è trasferita la proprietà deve allegare alla denuncia il nulla osta del Circolo ferroviario d'ispezione.

La Prefettura prende nota del passaggio di proprietà nei registri indicati nell'art. 68 e restituisce all'interessato, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, la licenza di circolazione dopo avervi annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

Se il passaggio di proprietà involga cambiamento di Provincia, la denuncia è fatta alla Prefettura della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del nuovo proprietario.

Si fa luogo in tal caso soltanto al cambiamento della targa di riconoscimento. La Prefettura nel restituire con le modalità di cui al quinto capoverso del presente articolo la licenza allegata alla denuncia, oltre ad annotarvi il passaggio di proprietà, vi inscrive il nuovo numero d'immatricolazione.

E' fatto altresì obbligo al proprietario di autoveicoli o di rimorchi di denunciare alla Prefettura, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, per l'annotazione nei registri suindicati, ogni cambiamento di residenza nel termine di giorni venti.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo circa l'obbligo della denuncia del passaggio di proprietà ov-

vero del cambiamento di residenza, sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire trecento. La licenza di circolazione è provvisoriamente ritirata e non potrà essere restituita se non in seguito all'adempimento delle formalità del presente articolo.

Art. 72.

Targhe di riconoscimento per autoveicoli e rimorchi.

Ogni autoveicolo deve essere munito di una targa metallica di riconoscimento fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo stesso a cura del proprietario. I relativi modelli sono depositati presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

La targa è di forma rettangolare e deve prolungarsi nella sua parte superiore con un orlo rivoltato verso l'esterno in forma di almeno mezzo cilindro, per coprire e proteggere la sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa medesima. Il risvolto potrà essere costruito separatamente purchè sovrasti la targa senza discontinuità.

La targa porta in carattere bianco su fondo nero il numero d'immatricolazione seguito dal contrassegno della Provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato.

Il contrassegno d'individuazione delle Provincie è costituito da lettere secondo l'allegata tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Nella parte anteriore degli autoveicoli dovranno essere riprodotti il numero d'immatricolazione ed il contrassegno d'individuazione della Provincia contenuti nella targa di riconoscimento.

Per i rimorchi la targa è di tipo uguale a quella degli autoveicoli e deve portare nella parte superiore la parola « rimorchio » in carattere bianco.

Per i motocicli la targa ha il numero d'immatricolazione disposto sopra il contrassegno della Provincia; sono comuni le caratteristiche stabilite nel primo capoverso del presente articolo circa la protezione della sorgente luminosa destinata ad illuminare la targa.

A colui che guidi un autoveicolo senza targa di riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'articolo 70.

Se circoli con targa non propria dell'autoveicolo stesso o con targa contraffatta, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila; l'autoveicolo è sequestrato.

Art. 73.

Targhe per autoveicoli in prova.

Gli autoveicoli che le fabbriche costruttrici, quelle di carrozzeria, i rappresentanti di esse, o le officine di riparazione per autoveicoli, facciano circolare al solo scopo di prova, sono esenti dall'obbligo della licenza di circolazione.

Questi autoveicoli debbono portare nella parte posteriore una targa di riconoscimento, che è concessa dal prefetto insieme con un certificato, che ne attesta il rilascio. La concessione è annuale ed è subordinata al parere favorevole del Circolo ferroviario d'ispezione, che può anche disporre eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine o i locali dell'esercizio.

Le targhe per gli autoveicoli in prova sono di forma triangolare e portano in carattere bianco su fondo nero il numero d'ordine della targa seguito dal contrassegno della Provincia. Il loro modello è depositato presso il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili). Le targhe sono trasportabili da veicolo a veicolo, ma ciascun veicolo, che ne sia munito, deve essere fornito del certificato del prefetto, attestante la concessione della targa.

Chi circola senza avere ottenuto tale concessione è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

I certificati del prefetto sono equiparati alle licenze, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 286 del Codice penale.

Art. 74.

Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare.

Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo, di immatricolazione e di bollo, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma rettangolare, con un numero progressivo seguito dal contrassegno di individuazione dei Circoli ferroviari d'ispezione, costituito da lettere, secondo l'allegata tabella *B*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

La targa viene rilasciata dal Circolo assieme ad uno speciale foglio di via con l'indicazione del numero del motore; questo documento deve essere portato sempre sul veicolo per essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della esecuzione del presente decreto.

Le precedenti disposizioni si applicano nel caso di autoveicoli, che si rechino con i mezzi propri ai luoghi di transito per le esportazioni.

Il foglio di via ha validità di giorni dieci e vale per recarsi alla sede del Circolo ferroviario d'ispezione, nei luoghi da questo designati per le operazioni di collaudo ed ai pubblici uffici del capoluogo della Provincia, che siano competenti per il rilascio della licenza di circolazione e per ogni altra formalità ad essa relativa.

Il foglio di via vale parimenti in caso di esportazione per recarsi al luogo od ai luoghi di transito, seguendo i percorsi indicati nel foglio stesso o, in difetto, la via più breve.

La validità del foglio di via potrà dal Circolo ferroviario d'ispezione essere prorogata di altri dieci giorni qualora l'ufficio incaricato della distribuzione delle targhe di riconoscimento ne sia sfornito.

Il provvedimento è dato su presentazione della licenza di circolazione.

Chi circola senza avere ottenuto il foglio di via è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi che siano o si intendano autorizzati col foglio di via è applicata l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Ove ricorrano speciali circostanze il Circolo ferroviario di ispezione può autorizzare il richiedente a fornirsi a sua cura e spese e ad applicare, in sostituzione della targa provvisoria di cartone, una in lamiera avente le stesse caratteristiche.

Art. 75.

Monopolio delle targhe di riconoscimento.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Ciascuna targa porterà un punzone ufficiale di riconoscimento secondo le caratteristiche che saranno fissate dal Ministro per le comunicazioni, il quale è autorizzato anche a stabilire il prezzo di vendita delle targhe stesse al pubblico.

Gli utili ricavati dalla vendita delle targhe sono devoluti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Chiunque, in contravvenzione alle disposizioni precedenti, fabbrichi, detenga per vendere, ponga in vendita o distribuisca targhe di riconoscimento di autoveicoli, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire diecimila.

Le targhe sono confiscate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le targhe di riconoscimento degli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico, a quelli in dotazione fissa delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato e di altri enti, i quali usufruiscono di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 76.

Obblighi dei proprietari degli autoveicoli inerenti alle targhe di riconoscimento.

E' fatto obbligo al proprietario di un autoveicolo di curare:

1° che la targa di riconoscimento sia fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo;

2° che la targa stessa sia collocata in modo che possa essere letta agevolmente, anche a distanza, da chi circoli sulla strada;

3° che la targa stessa sia mantenuta costantemente in modo da rispondere alle prescrizioni dei numeri precedenti.

E' inoltre fatto obbligo al proprietario di denunciare, entro il termine di 48 ore, ogni caso di smarrimento della targa all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove è stato constatato lo smarrimento della targa, fornendo le indicazioni idonee a rintracciarla.

Eguale denuncia dovrà essere fatta, entro lo stesso termine, alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato ed all'ufficio dal quale è stata consegnata la targa di riconoscimento.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cento a lire trecento.

La pena è aumentata di un terzo se dall'inosservanza delle disposizioni contenute nei numeri 1 e 3 sia derivato lo smarrimento della targa.

Art. 77.

Smarrimento di targhe.

In caso di smarrimento della targa di riconoscimento l'autorità di pubblica sicurezza, alla quale è stata fatta denuncia a norma dell'articolo precedente, rilascerà al denunciante una dichiarazione attestante la ricevuta denuncia; tale dichiarazione autorizza la circolazione dell'autoveicolo con una targa di cartone, della quale l'interessato dovrà fornirsi a propria cura e spese, portante su fondo bianco in caratteri neri, secondo le dimensioni prescritte, il numero e la sigla della targa smarrita.

La dichiarazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza deve essere esibita ai funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, insieme alla licenza di circolazione.

A colui che circoli senza tale dichiarazione sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite dal secondo capoverso dell'art. 70.

Trascorsi dieci giorni dalla denuncia, il proprietario dell'autoveicolo, qualora la targa non sia stata recuperata, deve chiedere alla Prefettura, nei cui registri è immatricolato l'autoveicolo, una nuova licenza di circolazione. Questa è rilasciata senza bisogno di nuovo collaudo in base agli atti esistenti presso la Prefettura stessa, ma con un nuovo numero di immatricolazione. La licenza sarà consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico contro ritiro della dichiarazione, di cui ai precedenti capoversi, la quale dovrà essere rimessa, per l'annullamento, dall'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico alla Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato.

Trascorso il periodo di tre anni dal rilascio della nuova licenza, il numero portato dalla targa smarrita sarà assegnato ad altro autoveicolo.

In caso di smarrimento della targa di prova, trascorsi giorni dieci dalla denuncia, il concessionario della targa deve chiedere alla Prefettura, che ha accordato la concessione, l'assegnazione di un nuovo numero, che dovrà essere riportato nel certificato di concessione. Il numero corrispondente a quello della targa smarrita sarà dalla Prefettura annullato e non potrà essere ulteriormente assegnato.

Art. 78.

Visite periodiche degli autoveicoli a vapore.

Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove indicate negli articoli precedenti, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore.

I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, l'altro presso il Circolo ferroviario d'ispezione.

Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari, le quali possono aver luogo presso qualsiasi Circolo ferroviario d'ispezione; il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale.

Qualora l'autoveicolo a vapore presenti all'atto della prima visita stabilita nell'art. 66 speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione che per la condotta del generatore del vapore, il Circolo può esentarlo dalle visite periodiche di cui sopra, e ciò mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ispettorato generale predetto, che può anche consentire eventuali deroghe alle disposizioni vigenti.

Art. 79.

Compressori stradali con motore a scoppio.

I compressori stradali con motore a scoppio per poter essere adibiti al servizio sulle strade ed aree pubbliche devono essere muniti di autorizzazione a circolare dal Circolo ferroviario d'ispezione, da rilasciarsi in seguito al risultato favorevole di visite e prove, eseguite da un funzionario tecnico del Circolo.

Per le modalità di visita e prove i detti compressori sono sottoposti alle disposizioni degli articoli 66, 102 e 107 del presente decreto.

Ai contravventori sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 80.

Aggiornamento delle licenze di circolazione.

Ogni autoveicolo che abbia subito il cambio del motore, o modificazioni che ne impediscano l'identificazione, deve es-

sere sottoposto, a cura del proprietario, a nuova visita e prova da parte del Circolo ferroviario d'ispezione e la licenza di circolazione deve essere modificata in corrispondenza.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 81.

Ritiro della licenza di circolazione.

Il ritiro della licenza di circolazione deve essere ordinato dal prefetto:

1° quando l'autoveicolo non presenti più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione;

2° quando venga esercitato abusivamente un servizio pubblico di linea ed in ogni altro caso in cui l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione;

3° quando l'autoveicolo debba per qualsiasi causa essere ritirato definitivamente dalla circolazione.

Nei casi indicati nel numero 2 il ritiro della licenza di circolazione importa di diritto il ritiro delle patenti delle quali il conducente sia munito e può essere ordinato direttamente anche dal Circolo ferroviario d'ispezione, che provvederà ad informare il prefetto competente trasmettendogli la licenza. La licenza di circolazione non potrà essere restituita se non decorsi due mesi dalla data della prima trasgressione, sei mesi da quella della seconda trasgressione ed un anno dalla data della terza trasgressione.

I prefetti ed i Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle licenze di circolazione che siano state ritirate a norma del presente articolo e le caratteristiche dei relativi veicoli.

Nel caso indicato nel n. 3 il proprietario è obbligato, sotto pena l'ammenda da lire cinquanta a lire cento, a denunciare alla Prefettura il ritiro dell'autoveicolo dalla circolazione entro il termine di quindici giorni da quello in cui l'autoveicolo abbia cessato di circolare. Tale denuncia dovrà essere fatta alla Prefettura per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico.

La validità della licenza di circolazione può essere sospesa temporaneamente dal prefetto per motivi di pubblica sicurezza.

Agli effetti del presente decreto l'autoveicolo s'intende adibito ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciata la licenza di circolazione quando:

a) sia adibito a trasporto di persone mentre la licenza era stata rilasciata per trasporto di cose;

b) sia adibito ad uso pubblico mentre la licenza era stata rilasciata per uso privato:

c) sia adibito ad uso pubblico diverso da quello per il quale la licenza era stata rilasciata.

In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa è sequestrata e sono applicabili le disposizioni dell'art. 434 del Codice penale.

Capo III.

Conducenti.

Art. 82.

Patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Nessuno può condurre autoveicoli, salvo quanto è disposto nell'art. 87, se non è munito di patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è di 1°, di 2° e di 3° grado.

La patente di primo grado abilita alla guida colui che non esercita la professione di conducente, quella di secondo grado abilita alla guida colui che esercita la professione di conducente in servizio privato, salvo quanto è disposto nel capoverso seguente.

La patente di terzo grado abilita alla guida colui che esercita la professione di conducente, in servizio pubblico da piazza, in servizio pubblico da noleggio da rimessa od in servizio pubblico su linee regolarmente concesse od autorizzate.

Le patenti di abilitazione di primo e di secondo grado sono rilasciate dal prefetto della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente, su presentazione dei documenti di cui all'art. 83, salvo quanto è disposto nell'art. 96 per coloro che sono provvisti del certificato di idoneità rilasciato da autorità militari.

Le patenti di terzo grado sono rilasciate dai Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 83.

Modo per ottenere il certificato di idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità a condurre autoveicoli debbono sottostare ad esame facendone domanda ad un Circolo ferroviario d'ispezione. La domanda deve specificare se si chiede il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli, se esso serve per il rilascio della patente di abilitazione di primo o di secondo grado e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita a dimostrazione che il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia raggiunto tale età, ma abbia in ogni caso compiuto gli anni 18, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

2° dimostrazione che il richiedente sa leggere e scrivere;

3° certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda;

4° fotografia di epoca recente firmata ed applicata su un libretto di patente in bianco;

5° libretto di tirocinio di guida per gli allievi che hanno frequentato regolari corsi presso una scuola ufficialmente riconosciuta e dal quale risulti che l'aspirante ha ricevuto lezioni di guida in numero non inferiore a dodici e per una durata complessiva di esercizio di guida non inferiore a dodici ore;

6° certificato medico in data non anteriore ad un mese, rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attività di servizio, con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico, o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge.

Dal certificato medico, sul quale dovrà essere applicata la fotografia del richiedente dallo stesso firmata e vistata dal medico, deve risultare che l'aspirante:

1° non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un autoveicolo;

2° non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

3° ha un campo visivo normale e presenta un'acutezza visiva uguale complessivamente a 14/10 (tavola di Snellen) raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di — 5d. o + 3d.;

4° percepisce la voce di conversazione ad otto metri di distanza da ciascun lato.

E' sempre in facoltà del Circolo di sottoporre il richiedente, prima dell'esame, a visita di verifica da parte dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, competente per ragione di circoscrizione ed a spese del richiedente medesimo.

La domanda e la fotografia devono essere firmate dal richiedente davanti al funzionario esaminatore del Circolo, il quale dovrà apporre sulla fotografia la propria firma ed il timbro a secco dell'ufficio.

Art. 84.

Casi di indegnità.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità:

1° coloro che siano sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza o al confino di polizia;

2° coloro che abbiano riportata condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per durata superiore a cinque anni;

3° coloro che siano stati condannati due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro la proprietà, ovvero sia superiore ad un anno se si tratti di altro delitto;

4° coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per le contravvenzioni prevedute negli articoli 482 e 483 del Codice penale o tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

L'indegnità cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Art. 85.

Esame di idoneità.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, e riservatone al prefetto l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame.

L'esame ha luogo, salvo quanto dispone l'art. 106, presso la sede del Circolo o in quelle altre località che saranno designate.

L'esame teorico deve essere sostenuto davanti ad una Commissione composta da un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione e da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia ed è distinto secondo il tipo del motore (ad esplosione, elettrico, a vapore).

L'esame pratico di guida da condursi con criterio di severità è sostenuto davanti ad un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione e consiste in tre esperimenti della durata di almeno mezz'ora ciascuno da espletarsi entro il periodo di sette giorni e dei quali il primo si svolgerà su strade d'intenso traffico, il secondo su strade di campagna ed il terzo su strade di speciali difficoltà.

Il candidato deve dimostrare:

1° abilità alla guida dell'autoveicolo;

2° conoscenza dei meccanismi che lo compongono e dei mezzi per attuare riparazioni urgenti in caso di guasti verificatisi durante la circolazione, entro i limiti del programma che sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni;

3° conoscenza delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale in genere ed automobilistica in ispecie.

Per quanto concerne il requisito di cui al n. 1, il candidato deve dimostrare di saper dominare i movimenti e la velocità del veicolo sia in condizioni normali di circolazione sia in presenza di eventuali ostacoli anche improvvisi.

Per coloro che hanno chiesto il certificato di idoneità per conseguire la patente di primo grado, la prova di cui al n. 2 è limitata alla conoscenza teorico-pratica del funzionamento degli organi di manovra.

Il Circolo, in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia un certificato di idoneità.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame potranno ripeterla dopo trascorso almeno un mese, senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 della prima parte dell'art. 83.

Art. 86.

Rilascio della patente di abilitazione.

Ottenuto il certificato di idoneità il richiedente lo presenta alla Prefettura assieme al certificato di residenza e ai documenti indicati nell'art. 83.

Il prefetto accerta, in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale prescritte, e, sempre che non ostino motivi di pubblica sicurezza, rilascia la patente di abilitazione.

In ogni Prefettura sarà tenuta una matricola dei conducenti da essa abilitati.

Art. 87.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli.

A chi abbia presentato domanda per l'esame di conducente di automobili, è consentito di esercitarsi su automobile purchè a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. L'allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, di una ricevuta in data non anteriore a due mesi, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

Le norme precedenti si applicano anche a chi apprenda a condurre motocicli. Le esercitazioni sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati e fuori dell'abitato. L'autorità comunale ha facoltà di stabilire i luoghi riservati a siffatte esercitazioni.

L'allievo, il quale, benchè munito della ricevuta prescritta, circoli senza l'assistenza di un conducente abilitato oppure in luoghi ove l'esercitazione sia vietata, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire duemila.

Art. 88.

Revisione delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per l'interno, sono ordinate a periodi non maggiori di dieci anni revisioni generali o parziali, anche per singole Provincie, delle patenti di abilitazione per conducenti di autoveicoli, allo scopo di accertare che sussistano le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale, indicate negli articoli precedenti.

In ogni tempo il prefetto può fare obbligo a singoli conducenti di sottoporsi a visita di revisione per accertare se essi possiedano i requisiti fisici e psichici prescritti

Per gli accertamenti indicati nel presente articolo si osservano le norme stabilite negli articoli precedenti eccetto per quanto concerne l'acutezza visiva per la quale è sufficiente un'acutezza non inferiore complessivamente a 10/10 raggiungibile con qualsiasi correzione di lenti e per quanto concerne le funzioni uditive, per le quali è sufficiente la percezione della voce di conversazione a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Art. 89.

Conducenti di autoveicoli in servizio pubblico (patenti di terzo grado).

Per essere abilitato a condurre autoveicoli in servizio da piazza o di noleggio da rimessa, od automobili su linee in servizio pubblico (patente di terzo grado), occorre farne speciale domanda al Circolo ferroviario d'ispezione, unendovi i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, da cui risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21;

2° patente di abilitazione di primo o di secondo grado secondo l'art. 86 e conseguita da almeno sei mesi;

3° certificato medico rilasciato nel modo di cui al numero 6 della prima parte dell'art. 83 dal quale risulti che il richiedente oltre gli altri requisiti indicati in detto articolo abbia un'acutezza visiva di 10/10 per ciascun occhio, senza correzione di lenti, e percepisca la voce afona da otto metri di distanza da ciascun lato. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 83;

4° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda. Non possono essere ammessi all'esame di idoneità per il conseguimento della patente di terzo grado:

a) coloro che siano sottoposti all'ammonizione e alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza od al confino di polizia;

b) coloro che abbiano riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese;

c) coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per le contravvenzioni prevedute negli articoli 482 e 483 del Codice penale o tre volte alla pena dell'arresto per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto.

Art. 90.

Rilascio della patente di terzo grado a condurre autoveicoli in servizio pubblico.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, verificata la regolarità dei documenti, sottopone il richiedente ad uno speciale esame teorico e tecnico che deve essere sostenuto davanti ad un ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione ed eseguito secondo le norme stabilite nei capoversi terzo, quarto e quinto dell'art. 85, e rilascia la patente di terzo grado. Per i conducenti di automobili su linee in servizio pubblico, tale esame deve essere fatto in relazione ai veicoli ed alle linee per le quali si domanda sia rilasciata la patente.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esame potranno ripeterla dopo trascorso almeno un mese, senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui ai numeri 1 e 2 della prima parte dell'art. 89.

In ogni tempo il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di ordinare che a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione sia proceduto a revisioni generali o per gruppi delle patenti di abilitazione di terzo grado concesse ai conducenti di autoveicoli in servizio da piazza, da noleggio da rimessa e a conducenti di automobili su linee in servizio pubblico. I Circoli ferroviari d'ispezione hanno analoga facoltà per revisioni individuali.

In sede di revisione il conducente deve presentare un campo visivo normale ed un'acutezza visiva uguale complessivamente a 14/10 (tavola di Snellen) da raggiungersi senza correzione di lenti e percepire la voce afona a quattro metri di distanza da ciascun lato.

Art. 91.

Conducenti di automobili a vapore.

Coloro che intendono conseguire la patente di abilitazione per la guida di automobili a vapore devono, all'atto dell'esame, produrre anche i documenti comprovanti la loro conoscenza di macchine a vapore ed in mancanza dimostrare, sempre in sede di esame, tale conoscenza.

Art. 92.

Conducenti di compressori stradali con motore a scoppio.

I conducenti di compressori stradali con motore a scoppio debbono essere muniti di certificato di abilitazione che autorizzi a condurre, rilasciato dal Circolo ferroviario d'ispezione previo risultato favorevole di esame secondo le norme prescritte per i conducenti di automobili.

I documenti da produrre al Circolo a corredo della domanda sono: certificato generale del casellario giudiziario, certificato di buona condotta e certificato di idoneità fisica, di data non anteriore a tre mesi, certificato degli studi compiuti, due fotografie firmate sul verso.

Se dal certificato generale del casellario giudiziario risulti che un candidato ha riportato condanna penale, spetta al direttore del Circolo ferroviario d'ispezione di decidere sull'ammissione o meno all'esame del richiedente.

Contro le decisioni del direttore del Circolo è concessa facoltà all'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni.

Art. 93.

Ritiro delle patenti di abilitazione di primo e secondo grado.

Le patenti di abilitazione di primo o secondo grado devono essere ritirate su ordine del prefetto:

1° per motivi di pubblica sicurezza;

2° ogni qualvolta in seguito a visita individuale o a revisione collettiva risulti minorata nel conducente la idoneità fisica o psichica a condurre autoveicoli;

3° quando il conducente, che alla visita medica sia risultato avere il minimo di acutezza visiva raggiunto con correzione di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;

4° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute nell'articolo 84;

5° quando il conducente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche, o di altre sostanze inebrianti, o di sostanze stupefacenti;

6° quando il conducente eserciti abusivamente un servizio pubblico di linea. In tal caso il ritiro della patente di primo o di secondo grado importa di diritto il ritiro della licenza di circolazione e della patente di terzo grado di cui il conducente sia munito e può essere ordinato direttamente anche dal Circolo ferroviario d'ispezione, il quale provvederà ad informare il prefetto competente, trasmettendogli la patente;

7° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto ed in ogni altro caso quando abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte;

8° nei casi di investimento che abbia cagionato grave lesione personale. Gli agenti incaricati della esecuzione del presente decreto ne riferiranno immediatamente al prefetto. Il ritiro della patente non potrà essere ritardato oltre la data della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di citazione del conducente. Quando il conducente si sia dato alla fuga, la patente è ritirata immediatamente;

9° quando il conducente non si presenti senza giustificato motivo alla visita individuale di revisione od alla revisione collettiva e continui a condurre autoveicoli dopo il termine che sarà stabilito nel decreto Ministeriale.

Nei casi indicati sotto i numeri 3 e 6 la patente di abilitazione non potrà essere restituita se non decorsi almeno due mesi dalla data della prima trasgressione, sei mesi da quella della seconda ed un anno dalla data della terza trasgressione. In tale ultimo caso la patente non potrà essere restituita se il conducente non dimostri di essere tuttora in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e morale prescritti negli articoli 83 e 84.

E' fatto preciso obbligo ai podestà di vigilare affinchè, per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 5, 7 e 8 possano avere immediata attuazione. I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile o che ha ordinato il rinvio a giudizio, ed i segretari addetti all'ufficio del pubblico ministero che ha formulato la richiesta del decreto di citazione, debbono darne del pari immediata partecipazione al prefetto, quando, nei casi indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 84 e nei numeri 4, 7 e 8 del presente articolo, risulti che il condannato ovvero l'imputato sia munito di patente per condurre autoveicoli.

Insieme col ritiro della patente di abilitazione di primo o secondo grado, è disposto quello della patente di terzo grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente s'intende ugualmente ed immediatamente decaduto dall'autorizzazione a condurre automobili da piazza o per noleggio da rimessa o su linee in servizio pubblico.

L'ordine del prefetto o del Circolo ferroviario d'ispezione è immediatamente esecutivo.

In quanto non sia preveduto da particolare disposizione di legge, è in facoltà del prefetto di revocare l'ordine di ritiro della patente quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo. Nei casi indicati nei numeri 2, 6, 8 e 9 sarà udito il parere del Circolo ferroviario d'ispezione.

Contro i provvedimenti del prefetto o del Circolo ferroviario d'ispezione a norma del presente articolo, è concessa facoltà all'interessato, nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni. Questa disposizione non si applica quando il ritiro della patente sia stato eseguito nei casi indicati nel n. 8 del presente articolo.

Le Prefetture ed i Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazioni che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Art. 94.

Ritiro della patente di terzo grado.

La patente di abilitazione di terzo grado è ritirata d'ordine del Circolo ferroviario d'ispezione, quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di primo o di secondo grado.

Se questa non sia stata ritirata per ordine del prefetto, il Circolo ferroviario ne informa il prefetto per i provvedimenti di sua competenza, salvo quanto è disposto nel numero 6 della prima parte dell'art. 93.

Il Circolo dispone inoltre il ritiro della patente:

1° ogni qualvolta, in seguito a visita individuale od a revisione collettiva, risulti nel conducente menomata la speciale idoneità fisica o psichica per guidare autoveicoli in servizio da piazza, di noleggio da rimessa ed automobili su linee in servizio pubblico, ovvero quando, senza giustificato motivo, il conducente non si presenti a tale visita o revisione e continui a condurre in servizio da piazza, da noleggio da rimessa o su linee in servizio pubblico;

2° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni di indegnità morale particolarmente prevedute nell'art. 89;

3° quando sia sorpreso in servizio in stato di ebbrezza derivante dall'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

4° quando, a giudizio del Circolo ferroviario d'ispezione, il conducente abbia commesso degli atti d'imprudenza o d'imperizia così da compromettere l'incolumità pubblica.

Nei casi preveduti nel primo capoverso dell'art. 93 con la restituzione della patente di primo o secondo grado potrà essere disposta dal Circolo ferroviario d'ispezione anche quella della patente di terzo grado.

Il provvedimento del Circolo è definitivo, tranne che sia emanato a termini del n. 4, nel quale caso è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per le comunicazioni entro dieci giorni dalla comunicazione all'interessato. Il ricorso non ne sospende l'esecuzione.

I Circoli ferroviari d'ispezione sono obbligati a comunicare di volta in volta al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) gli estremi delle patenti di abilitazioni che siano state ritirate, le generalità dei conducenti ed i motivi del ritiro.

Art. 95.

Patente di abilitazione — Sanzione.

Il conducente che circoli senza avere ottenuta la patente di abilitazione di primo, secondo o terzo grado, secondo i casi, la ricevuta indicata nell'art. 87 od il certificato di cui all'art. 92, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire mille a lire duemila.

Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace il conducente, il quale circoli quando la patente, la ricevuta od il certificato gli siano ritirati.

Quando nei casi preveduti dai due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente rispettivamente al prefetto od al Circolo ferroviario d'ispezione, è punito a norma dell'art. 434 del Codice penale e la patente è sequestrata.

Capo IV.

Norme speciali per gli autoveicoli e loro conducenti.

Art. 96.

Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni e ai Corpi armati dello Stato.

Alle prove stabilite negli articoli 66, 67 e 68, per gli autoveicoli in dotazione fissa delle Amministrazioni militari e dei Corpi armati dello Stato, e agli esami dei relativi con-

ducenti, provvedono direttamente i rispettivi comandi. Il certificato relativo all'idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli in dotazione fissa dei Corpi a cui appartengono.

Il certificato di idoneità, in quanto sia stato rilasciato da autorità militari, è sufficiente per domandare alla Prefettura la patente di abilitazione di primo o di secondo grado senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purchè insieme con la domanda sia presentato il foglio di congedo o una dichiarazione delle autorità militari attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio e semprechè la domanda venga presentata alla Prefettura entro un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio.

Le targhe degli autoveicoli di cui sopra debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita da un numero progressivo di immatricolazione in nero su fondo bianco.

Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi con il Ministero delle comunicazioni.

Art. 97.

Autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico.

Gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico sono immatricolati previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri ed a cura di quello delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili).

Tali autoveicoli debbono avere targhe rettangolari, portanti in nero, su fondo bianco, la sigla C.D., seguita da un numero progressivo.

I membri del Corpo diplomatico sono esonerati dall'esame di idoneità, e l'Ispettorato generale predetto provvede alla concessione della patente di abilitazione in seguito alla dichiarazione di idoneità a condurre autoveicoli rilasciata dal capo della Missione e trasmessa per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Le targhe ed i certificati devono essere restituiti all'Ispettorato suddetto, ogni qualvolta i titolari decadono dal diritto alla concessione.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono segnalate dagli uffici, ai quali appartengono i funzionari od agenti che le abbiano accertate, al Ministero delle comunicazioni, che ne informerà il capo della Missione per mezzo del Ministero degli affari esteri.

Le presenti disposizioni hanno vigore in quanto esista reciprocità di trattamento.

Art. 98.

Immatricolazione di autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri.

Per gli autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri che vi si trovino soltanto di passaggio, può essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 66, 67 e 68, la licenza di circolazione da qualsiasi Prefettura, in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, di un certificato rilasciato da un console dello Stato, al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalità del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato rilasciato o dal Reale Automobile Club d'Italia, o dal Touring Club Italiano, o dalla Compagnia Italiana Turismo, dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso le sedi del sodalizio che rilascia il certificato stesso.

Art. 99.

Circolazione di autoveicoli di importazione temporanea.

Sempre che sussista reciprocità di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, gli autoveicoli immatricolati presso gli Stati esteri sono ammessi a circolare nel Regno in seguito a presentazione, agli uffici doganali di confine o dei porti, dei certificati del paese di origine relativi alla idoneità sia degli autoveicoli che dei loro conducenti.

Contemporaneamente alla concessione del permesso d'importazione temporanea, gli uffici doganali rilasciano un certificato di circolazione provvisorio di durata non superiore ad un anno da cui risultino la data del rilascio e la scadenza e le indicazioni dell'autoveicolo e dei conducenti atte ad identificarli con sicurezza.

Trascorso il termine stabilito nel certificato, il proprietario dell'autoveicolo deve provvedere, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di esso presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la sua residenza.

Gli autoveicoli appartenenti ad uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909 sono ammessi a circolare per un anno nel Regno in seguito a presentazione agli uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale di via.

Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere alla immatricolazione dell'autoveicolo presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la propria residenza.

La Prefettura, in base alla presentazione del certificato internazionale di via, rilascia la licenza di circolazione senza altra formalità, salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 102.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Il certificato rilasciato dalla dogana o il foglio internazionale di via debbono essere sempre portati sull'autoveicolo per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari od agenti.

Art. 100.

Conducenti stranieri.

Gli stranieri di passaggio in Italia, che intendono condurre autoveicoli, debbono osservare le disposizioni degli articoli 83 a 86 presentando domanda ad una Prefettura del Regno. In luogo dei documenti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 83 e del certificato di residenza indicato nell'art. 86, è in loro facoltà di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare con sicurezza anche la residenza del richiedente all'estero.

La patente di abilitazione ha in tal caso validità di un anno. Trascorso detto termine, lo straniero ha l'obbligo di presentare alla Prefettura la detta patente per farvi inscrivere l'annotazione definitiva.

All'uopo egli dovrà esibire alla Prefettura il certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Roma. Il prefetto, eseguiti gli accertamenti indicati nel primo capoverso dell'art. 86, ordina che sia eseguita l'annotazione.

I conducenti di autoveicoli, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente, non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione; tuttavia, decorso il termine stabilito dall'ufficio doganale nel certificato provvisorio di circolazione, i conducenti mede-

simi debbono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

I conducenti degli autoveicoli ammessi a circolare a norma del terzo capoverso dell'articolo precedente con certificato internazionale di via, nel quale debbono essere inscritti, sono pure autorizzati a condurre nel Regno gli autoveicoli stessi. Trascorso un anno dalla data dell'importazione dell'autoveicolo, debbono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'art. 95.

Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 98 e 99 potranno essere estese ai cittadini italiani residenti all'estero e che temporaneamente rientrano nel Regno, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni di concerto con i Ministri per gli esteri e per l'interno.

Art. 101.

Rilascio dei certificati internazionali di via.

I proprietari di autoveicoli, che intendano ottenere il certificato internazionale di via per circolare negli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909, devono farne domanda, per il tramite dell'ufficio provinciale del Pubblico Registro automobilistico, al prefetto della Provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato. Il prefetto rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione per la vettura e della patente di abilitazione per i conducenti.

Art. 102.

Potenza dei motori degli autoveicoli.

La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli, in occasione sia delle visite e prove indicate negli articoli 66, 69, 80 e 99 sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, secondo le norme e formule stabilite nelle leggi finanziarie.

Art. 103.

Autoveicoli in servizio da piazza.

Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore dentro e fuori dell'abitato, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'articolo 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall'autorità comunale. In caso di mancanza dell'indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Ciascuna vettura deve essere munita di tassametro collocato in guisa che sia agevole la lettura della registrazione. Nell'interno delle vetture devono essere esposte al pubblico, in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento, salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.

Art. 104.

Gare di velocità.

Gli autoveicoli iscritti regolarmente alle gare di velocità possono circolare sforniti di parafanghi, dell' apparecchio silenziatore, prescritto dalla prima parte dell'art. 62, e degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva, previa regolare autorizzazione dei Circoli ferroviari d'ispezione, che rilasceranno all'uopo apposito foglio di via.

Il foglio di via è valido per i giorni destinati alle prove ed alla gara ed autorizza unicamente a recarsi dalla stazione ferroviaria di arrivo o dal luogo di transito alla rimessa, da questa al luogo dove si effettua la gara e viceversa, seguendo i percorsi indicati nel foglio stesso, nel quale dovrà essere fatta anche menzione dei conducenti.

Chi circola senza avere ottenuto il foglio di via prescritto dalla disposizione precedente è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Nel caso di deviazione dai percorsi che siano autorizzati col foglio di via è applicata l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento.

Art. 105.

Autoveicoli su linee in servizio pubblico.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 72, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico ». Devono inoltre portare chiaramente indicati gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonchè un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico » sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Salvo quanto è disposto nel numero 5 del secondo capoverso dell'art. 66 per gli autoveicoli, nessun rimorchio può essere destinato su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od anche autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione previa una speciale visita e prova da eseguirsi a cura di un funzionario tecnico del Circolo ferroviario d'ispezione con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Il contravventore è punito con le pene e le altre sanzioni stabilite nel secondo capoverso dell'art. 70.

Art. 106.

Scuole per conducenti di automobili.

Le scuole per conducenti di automobili per essere ufficialmente riconosciute devono farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili) corredata dal regolamento della scuola, dalla descrizione dei materiali di cui la scuola dispone per l'istruzione teorica e pratica degli allievi, dalla descrizione dei locali adibiti ad uso scuola e dalla indicazione nominativa degli insegnanti.

La durata dei corsi non può essere inferiore ad un mese ed all'inizio di ogni corso la direzione della scuola deve darne comunicazione al Circolo ferroviario d'ispezione trasmettendo l'elenco nominativo degli allievi inscritti al corso.

L'esame teorico degli allievi che abbiano frequentato i corsi, di cui al capoverso precedente, viene sostenuto alla fine di ogni corso presso le sedi delle scuole stesse e davanti ad una Commissione composta da un ingegnere del Circolo ferroviario, che la presiede, dal direttore, da un insegnante della scuola e da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia.

L'esame pratico di guida è sostenuto davanti all'ingegnere del Circolo ferroviario d'ispezione ed all'insegnante della scuola.

Ogni allievo per essere ammesso agli esami deve avere ricevuto lezioni di guida in numero non inferiore a dodici e per

una durata complessiva di esercizio di guida non inferiore a dodici ore. Il tirocinio deve essere provato mediante la consegna al Circolo ferroviario d'ispezione di un libretto nel quale saranno annotati i giorni e le ore delle lezioni di guida effettuate.

Prima di iniziare le lezioni di guida i direttori delle scuole ufficialmente riconosciute provvederanno a far vistare dal Circolo ferroviario d'ispezione i libretti di tirocinio, il cui modello sarà fissato dal Ministro per le comunicazioni.

L'esame teorico deve svolgersi sul programma da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 85 e quello pratico si effettua in una prova unica della durata di mezz'ora per ciascun candidato.

Le scuole sono riconosciute mediante decreto del Ministro per le comunicazioni e sono sottoposte alla sorveglianza dell'Ispettorato generale predetto che la esercita anche mediante ispezioni periodiche.

Il riconoscimento ufficiale è revocato dal Ministro per le comunicazioni con suo provvedimento definitivo nel caso in cui i corsi non si svolgano regolarmente a norma delle disposizioni precedenti o nel caso di false attestazioni da parte dei dirigenti o di insegnanti delle scuole sui libretti di tirocinio, salve le disposizioni delle leggi penali.

Art. 107.

Indennità.

Il proprietario di autoveicolo di rimorchio o di compressore stradale con motore a scoppio e il candidato agli esami di idoneità per conducenti di autoveicoli (patenti di primo, di secondo e di terzo grado) e per conducenti di compressore stradale con motore a scoppio sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 66, 69, 79, 80, 83, 89, 92 e 102 a versare direttamente al Circolo ferroviario d'ispezione, con le modalità stabilite dal direttore del Circolo stesso, le seguenti somme spettanti agli ingegneri incaricati delle visite e prove, degli esami e della determinazione della potenza dei motori:

a) per le visite e prove degli autoveicoli, esclusi i motocicli, dei compressori stradali con motore a scoppio, e dei rimorchi: L. 20;

b) per le visite e prove dei motocicli e delle motoleggere: L. 10;

c) per la determinazione delle potenze dei motori anche nel caso di cui alle lettere *a*) e *b*): L. 5;

d) per gli esami dei conducenti allievi delle scuole di cui all'art. 106: L. 10;

e) per gli esami dei conducenti non allievi delle scuole e dei conducenti dei compressori stradali a scoppio: L. 30.

Nessuna indennità compete al funzionario che procede alle operazioni suddette, salvo, nel caso di pernottazioni fuori sede, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e un supplemento di indennità che verrà stabilito con disposizione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, per le singole località designate come sede di operazioni Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diverse da quelle designate come sede di operazioni, competono al funzionario in tutti i casi le ordinarie indennità di trasferta.

Nella misura che sarà stabilita dall'Ispettorato predetto, i richiedenti sono tenuti altresì a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate.

Sono inoltre tenuti a corrispondere al commissario del Reale Automobile Club d'Italia per l'esame teorico cui interviene ai sensi degli articoli 85 e 106 l'indennità di L. 10.

Art. 108.

Permessi provvisori di guida.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad accordare a mezzo dei prefetti permessi provvisori, per la guida di automobili, aventi validità non superiore a tre mesi, a quei conducenti di passaggio in Italia a scopo turistico che siano muniti di patente di abilitazione rilasciata dalle autorità estere e guidino macchine di loro proprietà e di fabbricazione italiana.

Art. 109.

Facoltà del Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato, di concerto con quello per i lavori pubblici:

1° a determinare le dimensioni delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, dei relativi caratteri, e i contrassegni in lettere per la individuazione delle Provincie, modificando, ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

2° a determinare le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione acustica e visiva degli autoveicoli, modificando, ove occorra, le disposizioni del presente decreto;

3° a consentire, in modo permanente o provvisorio, per gli autoveicoli appartenenti a determinate Autorità, Amministrazioni, Enti, Corpi armati dello Stato, ovvero per determinate specie di autoveicoli, un sistema diverso di illuminazione delle targhe di riconoscimento;

4° a dispensare, con speciali cautele, per determinati tipi di autoveicoli trattori, dall'osservanza delle disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 64 circa il rapporto tra il peso complessivo del rimorchio col carico e quello dell'autoveicolo trattore;

5° a determinare le dimensioni, la forma, i colori e tutte le altre caratteristiche e le modalità di applicazione delle tabelle monitorie e dei cartelli indicatori per i passaggi a livello.

Nell'esercizio delle facoltà di cui sopra il Ministro provvede mediante decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 110.

Facoltà del Ministro per le comunicazioni.

E' in facoltà del Ministro per le comunicazioni autorizzare caso per caso il rilascio della patente di abilitazione di primo grado per condurre autoveicoli a favore di chi sia mutilato o presenti altra invalidità fisica purchè ricorrano le seguenti condizioni:

1° il richiedente possegga tutti gli altri requisiti prescritti dal primo capoverso dell'art. 83, compresi quelli indicati nei nn. 3 e 4 del detto capoverso;

2° risulti dal certificato medico e dalla prova di esame che il richiedente è abile a condurre un determinato autoveicolo opportunamente adattato.

La validità della patente di abilitazione s'intende in tal caso esclusivamente limitata all'autoveicolo individuato nella patente stessa per le sue caratteristiche generali come per gli speciali adattamenti in esso introdotti.

Il Ministro per le comunicazioni ha inoltre facoltà:

a) di autorizzare caso per caso l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di primo o secondo grado da meno di sei mesi;

b) di dispensare per determinati tipi di veicoli rimorchi ad un asse dall'osservanza delle disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 63;

c) di autorizzare caso per caso l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad 8/10 raggiunto senza correzione di lenti.

Art. 111.

Ingombro della sede stradale con binario.

I binari delle linee tramviarie urbane, per i tratti che non siano in sede propria e non separati dal carreggio ordinario, devono essere sempre a raso in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza difficoltà al carreggio ordinario. Le relative rotaie dovranno essere a perfetto livello col piano stradale.

Per le linee tramviarie urbane già in esercizio le società esercenti sono tenute, nonostante ogni contraria precedente convenzione, ad uniformarsi a loro cura e spese alla disposizione di cui alla prima parte del presente articolo.

I termini e le modalità per l'esecuzione da parte delle aziende esercenti delle eventuali modifiche agli impianti esistenti, saranno stabiliti, su richiesta degli enti concedenti, dal Ministro per le comunicazioni al quale è data facoltà di esonerare in via provvisoria o definitiva le aziende dall'esecuzione delle modifiche per quei tratti di linee per i quali a suo giudizio esclusivo non ne ricorra la necessità.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte delle aziende tramviarie alle modificazioni degli impianti si procederà d'ufficio a cura degli enti concedenti ed a spese dell'azienda interessata.

Nei casi in cui concorrano speciali esigenze per la circolazione stradale ed i tipi del materiale mobile approvato lo consentano, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di prescrivere, su richiesta dell'Azienda autonoma statale della strada, delle Provincie o dei Comuni interessati, che le tramvie extraurbane e le ferrovie concesse, da costruire o già in esercizio nei tratti che si svolgono nell'interno degli abitati o su strade esterne di speciale importanza per il carreggio ordinario e per gli autoveicoli, sempreché non siano in sede propria od in sede separata, abbiano i binari a perfetto livello del piano stradale, e che le relative rotaie siano del tipo a gola.

Le aziende dovranno provvedere a loro cura e spese a modificare gli impianti che saranno stabiliti, e nel caso di rifiuto o di ritardo si procederà d'ufficio a cura del Circolo ferroviario d'ispezione ed a spese dell'azienda interessata, in conformità alle disposizioni dell'art. 202 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 112.

Facoltà dei Comuni per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa.

E' in facoltà dei Comuni il dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da noleggio, i cui esercenti abbiano le rimesse nell'àmbito del proprio territorio. E' parimenti in facoltà dei Comuni emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purchè tuttavia non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità fisica, morale e tecnica per i conducenti ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico.

Qualora i loro funzionari od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne faranno denuncia al Circolo ferroviario d'ispezione agli effetti del n. 1 della prima parte dell'art. 81.

Le prescrizioni di cui è menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministro per le comunicazioni.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI.

CAPO I.

Sanzioni e norme di procedura.

Art. 113.

Violazione dei provvedimenti dell'autorità.

Salvo che sia diversamente stabilito nel presente decreto, chiunque contravviene ai precetti, divieti, condizioni di licenza ed in genere a qualsiasi provvedimento dato dall'autorità nell'esercizio delle facoltà ad essa spettanti a norma del decreto stesso, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire trecento.

La intimazione delle diffide, dei decreti ed altri atti ordinati dalle competenti autorità per le materie previste nel Titolo primo del presente decreto è fatta dagli agenti dell'autorità da cui proviene l'ordine da intimare.

Art. 114.

Accertamento delle contravvenzioni.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni prevedute nel presente decreto, in qualunque luogo queste si verifichino, spetta:

1° ai funzionari tecnici dell'Azienda autonoma statale della strada ed a quelli del Genio civile;

2° ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

3° ai funzionari tecnici degli uffici tecnici delle Provincie e dei Comuni;

4° agli ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia della strada istituita con legge 17 maggio 1928, n. 1094;

5° agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e agli agenti ferroviari e tramviari indicati nell'articolo 27, ultimo capoverso, del R. decreto 17 giugno 1900, n. 306, e nell'art. 166 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

6° agli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 115.

Conciliazioni.

Non si procede contro chi essendo stato colto in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia stabilita la sola pena dell'ammenda in misura non superiore nel massimo a lire duecento, versi immediatamente la somma di lire venticinque quando sia conducente di autoveicoli, e di lire dieci negli altri casi, al funzionario od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Per la contravvenzione alle disposizioni della prima parte, del primo e del secondo capoverso dell'art. 56 la somma da versare a norma della disposizione precedente è di lire cinque.

Art. 116.

Redazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando non sia ammessa o non abbia avuto luogo la conciliazione preveduta dall'articolo precedente, viene redatto

processo verbale di accertamento della contravvenzione, il quale deve contenere:

1° il giorno e il luogo in cui fu esteso;

2° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata;

4° il nome, cognome, il luogo di nascita e il domicilio del contravventore;

5° una succinta enunciazione del fatto costituente la contravvenzione, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove e gli indizi a carico del contravventore;

6° la descrizione degli oggetti costituenti il corpo del reato;

7° le dichiarazioni che il contravventore chieda che siano inserite nel processo verbale;

8° l'indicazione delle intimazioni fatte, e dei provvedimenti adottati, quando ne sia il caso.

Art. 117.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione.

Salvo quanto è disposto per le contravvenzioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche, l'originale del processo verbale di accertamento della contravvenzione è trasmesso al pretore entro tre giorni dall'accertamento stesso.

Copia del processo verbale deve essere trasmessa in pari tempo all'ente cui appartiene la strada ed al prefetto per i provvedimenti di cui all'art. 378 della legge sui lavori pubblici. Il prefetto provvede, sentito il Compartimento della viabilità se si tratti di strade statali, e l'ufficio del Genio civile negli altri casi.

Art. 118.

Oblazione volontaria.

Per le contravvenzioni per le quali il presente decreto stabilisce la sola pena dell'ammenda quale ne sia il massimo, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, pagando prima del decreto penale di condanna una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

L'oblazione si esegue mediante versamento, presso gli uffici del registro o, se si tratti di contravvenzione ai regolamenti comunali, nelle casse del Comune, della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della pretura attestante le spese occorse.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quelle contravvenzioni, per le quali è ammessa la conciliazione.

Art. 119.

Competenza a giudicare.

La cognizione delle contravvenzioni stabilite nel presente decreto spetta in ogni caso al pretore, il quale, quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni compiute ritenga di dover pronunciare condanna, vi provvede mediante decreto penale, senza limite di somma.

Nello stesso decreto è disposta, quando ricorra, la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.

In ogni caso il ritiro delle licenze o patenti è di competenza delle autorità che le hanno accordate.

Art. 120.

Massimo dell'ammenda.

Agli effetti dell'applicazione della pena stabilita nel presente decreto e fino a quando non sarà pubblicato il nuovo Codice penale, il massimo della pena dell'ammenda a norma della prima parte dell'art. 24 del Codice penale vigente non può essere superiore a lire diecimila.

Art. 121.

Provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne.

Il provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie è devoluto per intero all'Azienda autonoma statale della strada, se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali.

Per le contravvenzioni accertate su strade non statali è devoluto interamente allo Stato se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai suoi funzionari od agenti; è devoluto per metà allo Stato e per metà alle Provincie od ai Comuni se trattisi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai funzionari od agenti delle Provincie e dei Comuni; è devoluto ai Comuni se trattisi di contravvenzioni da chiunque accertate ai regolamenti che essi hanno facoltà di emanare a norma del presente decreto.

Nella città di Roma il provento delle contravvenzioni accertate dai metropolitani è devoluto per intero al Governatorato.

E' in facoltà dei Comuni stabilire che la riscossione delle ammende comminate per le contravvenzioni ai propri regolamenti abbia luogo con la procedura prescritta per la esazione dei tributi ed a mezzo degli organi a ciò destinati. In tal caso la lista dei contravventori insolvibili deve essere comunicata mensilmente al pretore per la conversione delle relative pene pecuniarie a norma del Codice penale.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari ed agenti indicati nell'art. 114, e per la concessione del premio di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri, e quale parte alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

CAPO II.

Sanzioni particolari per la violazione delle disposizioni relative alla circolazione sulle strade ed aree pubbliche

Sezione I. — Risarcimento dei danni.

Art. 122.

Responsabilità del proprietario e del conducente dei veicoli.

Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa soltanto quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse.

Non possono in nessun caso considerarsi come danni di forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente, a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo le norme generali del Codice civile.

Art. 123.

Azione per risarcimento dei danni.

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche possono essere dal danneggiato promosse davanti all'autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

Sezione II. — Contravvenzioni.

Art. 124.

Casi in cui le pene possono essere aumentate.

Salva l'applicazione delle disposizioni del Codice penale sulla recidiva, le pene possono essere aumentate fino al doppio:

1° in caso di recidiva specifica entro 12 mesi dalla precedente condanna;

2° se il contravventore si sia servito di un veicolo che non gli apparteneva e senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

3° se la contravvenzione sia connessa con un delitto;

4° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta nell'art. 32 del presente decreto per non avere il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per avere reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli nel detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Nei casi contemplati nel presente articolo la sospensione dall'esercizio della professione, da infliggere a norma della prima parte dell'art. 35 del Codice penale, non può essere inferiore ai mesi due.

Art. 125.

Responsabilità civile per le contravvenzioni.

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda, il proprietario di un autoveicolo è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al conducente, a meno che egli provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

L'obbligo del proprietario al pagamento della detta somma è subordinato alla condizione che il contravventore sia insolvente. Se anche il proprietario risulti insolvente, si procede contro il contravventore alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, a norma del Codice penale.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo e dei successivi, quando si tratti di autoveicoli o di rimorchi, è proprietario colui che è inscritto per tale qualità nei registri della Prefettura, quando non sia stato possibile identificarlo con sicurezza all'atto dell'accertamento della contravvenzione.

Art. 126.

Accertamento.

Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria devono intimare, nel modo più evidente, agitando in alto le braccia, ai conducenti di fermarsi, a meno che non osti materiale impossibilità.

Art. 127.

Casi nei quali non sono ammesse la conciliazione e la oblazione.

La conciliazione e l'oblazione non sono ammesse quando si siano verificate le circostanze per le quali possono essere aumentate le pene a norma dell'art. 124.

L'oblazione non è inoltre ammessa per le contravvenzioni prevedute nell'art. 32, circa gli obblighi verso i funzionari ed agenti incaricati dell'esecuzione del presente decreto, e nell'art. 70 per chi circoli senza licenza di circolazione.

Qualora tuttavia la conciliazione avesse avuto luogo o fosse stato eseguito il versamento a titolo di oblazione, l'azione penale ha corso, e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia della riscossione delle ammende e delle spese processuali.

Art. 128.

Processo verbale.

Oltre alle indicazioni stabilite nell'art. 116, il processo verbale di accertamento della contravvenzione deve contenere:

1° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazioni, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli, e, qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome, cognome, la nazionalità ed il domicilio di questo. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manchi anche la targa, o sia occultata o per qualsiasi causa non riesca leggibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo;

2° l'indicazione del modo e della forma delle intimazioni fatte ovvero la menzione delle ragioni o delle circostanze che hanno eventualmente impedito d'intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 129.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando si tratti di contravvenzione per la quale il presente decreto stabilisca la sola pena dell'ammenda e sia ammessa l'oblazione, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione deve nel termine di giorni trenta dalla data del commesso reato trasmettere copia del processo verbale al contravventore, e, nei casi preveduti dall'art. 125, anche al proprietario, sia a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 114, sia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine per tali comunicazioni non è perentorio quando il conducente od il proprietario non risiedano nel Regno.

Valgono all'uopo le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.

Tali comunicazioni s'intenderanno in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza dei destinatari, quale risulti dalle indicazioni date dal conducente, o dal proprietario, o, in mancanza, da quelle rilevate dai registri d'immatricolazione esistenti presso gli uffici di prefettura o municipali.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, non appena pervenute le ricevute di ritorno o le relazioni degli agenti che hanno consegnato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la con-

travvenzione trasmette al pretore, per il procedimento, l'originale del processo verbale con i documenti che attestino le eseguite comunicazioni.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senza altra formalità al pretore subito dopo la sua redazione.

Entro il mese dalla data della comunicazione del processo verbale, il contravventore è ammesso a fare l'oblazione. Se l'oblazione è eseguita entro quarantotto ore dalla data di comunicazione del processo verbale, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena stabilita dal presente decreto per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento e delle comunicazioni anteriori.

Art. 130.

Procedura per decreto.

Il pretore pronunzia decreto di condanna trascorso il termine di un mese indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente senza che l'oblazione abbia avuto luogo, ovvero anche prima, quando l'oblazione non sia ammessa.

La condanna alle spese comprende anche quelle occorse per le comunicazioni alle quali l'Amministrazione abbia proceduto a norma delle disposizioni precedenti.

Se era obbligatorio provvedere alle notificazioni del processo verbale di accertamento, e queste non furono eseguite, il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

Art. 131.

Norme di procedura relative al proprietario civilmente obbligato per le contravvenzioni.

Nello stesso decreto il pretore dichiara, quando ne sia il caso, la responsabilità a norma dell'art. 125 del proprietario dell'autoveicolo per il pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al conducente condannato.

Spetta al proprietario la facoltà di fare opposizione contro il decreto di condanna; l'opposizione ha effetto estensivo rispetto al conducente condannato.

In ogni caso in cui si debba procedere al dibattimento, la citazione del proprietario è ordinata d'ufficio.

CAPO III.

Regolamenti comunali.

Art. 132.

Materia e approvazione.

E' data facoltà ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Salvo quanto è disposto nell'art. 112, l'approvazione di tali regolamenti spetta al prefetto sentito il capo del Compartimento per la viabilità ed il direttore del Circolo ferroviario d'ispezione.

Art. 133.

Contravvenzioni.

Per le contravvenzioni prevedute nei regolamenti comunali si osservano le norme di procedura stabilite nei Capi precedenti.

CAPO IV.

Norme finali e transitorie.

Art. 134.

Esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Salvo che nel presente decreto non sia diversamente disposto, l'esecuzione delle disposizioni contenute nei Titoli primo e secondo del presente decreto è di competenza del Ministro per i lavori pubblici e l'esecuzione delle disposizioni contenute nel Titolo terzo del presente decreto è di competenza del Ministro per le comunicazioni.

Art. 135.

Disposizioni di coordinamento.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto che contengono norme penali con i nuovi Codici penale e di procedura penale.

Art. 136.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1929.

Sono abrogati il regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, il R. decreto 13 novembre 1921, n. 1683, il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1213, il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1647, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1262, il R. decreto 24 maggio 1925, n. 912, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1751, convertito in legge 18 marzo 1926, numero 562, il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1479, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2590, il R. decreto 13 marzo 1927, n. 314, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2730, il Regio decreto 27 novembre 1927, n. 2445, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto, salvo quanto dispone la legge 1° marzo 1928, n. 381.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulla circolazione delle ferrovie e tramvie nei tratti di strada ordinaria salvo che ne sia fatta espressa menzione nel presente decreto.

Art. 137.

Disposizioni transitorie: patenti di abilitazione.

Le patenti di abilitazione rilasciate a norma delle disposizioni del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono equiparate per quanto si riferisce a quelle di primo grado alle nuove patenti di primo e di secondo grado e quelle di secondo grado alle nuove patenti di terzo grado.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i conducenti di autoveicoli, muniti di patente di primo grado, rilasciata a termini del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, si presenteranno alla Prefettura del luogo di loro residenza per dichiarare se essi intendono che la loro patente sia classificata tra quelle di primo o tra quelle di secondo grado a norma del presente decreto.

La Prefettura regolarizzerà, mediante stampiglia, le patenti assegnandole al primo grado od al secondo grado, in conformità alle dichiarazioni fatte dai conducenti, prendendone nota nei propri registri, o comunicando le notizie occorrenti alla Prefettura, la quale aveva rilasciato la patente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i conducenti di autoveicoli i quali siano muniti di patente di secondo grado rilasciata a termini del R. decreto 31 di-

cembre 1923, n. 3043, si presenteranno al Circolo ferroviario d'ispezione del luogo di loro residenza per ottenere la regolarizzazione delle loro patenti mediante stampiglia. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedenti.

Art. 138.

Disposizioni transitorie: autoveicoli.

Per gli autoveicoli che sono in circolazione all'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni della prima parte e del primo capoverso dell'art. 62 saranno osservate a partire dal 1° maggio 1929. Fino a tale data rimarranno in vigore le norme contenute nell'art. 33 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Gli autoveicoli che all'entrata in vigore del presente decreto non avessero i requisiti indicati negli articoli 58 (chiodi contro lo slittamento) e 63 (specchio retrovisivo) potranno continuare a circolare per un anno.

Art. 139.

Disposizioni transitorie: velocipedi con motore ausiliario.

I velocipedi con motore ausiliario, già muniti dai Circoli ferroviari d'ispezione del certificato di accertamento, potranno senz'altro circolare quali motoleggere senza nuovi accertamenti di nessuna specie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — CIANO — ROCCO — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 144. — SIROVICH.

TABELLA *A*.

Tabella delle sigle di individuazione delle Provincie del Regno.

Agrigento	AG	Campobasso	CB
Alessandria	AL	Catania	CT
Ancona	AN	Catanzaro	CZ
Aosta	AO	Chieti	CH
Aquila	AQ	Como	CO
Arezzo	AR	Cosenza	CS
Ascoli Piceno	AP	Cremona	CR
Avellino	AV	Cuneo	CN
Bari	BA	Enna	EN
Belluno	BL	Ferrara	FE
Benevento	BN	Firenze	FI
Bergamo	BG	Fiume	FU
Bologna	BO	Foggia	FG
Bolzano	BZ	Forlì	FO
Brescia	BS	Frosinone	FR
Brindisi	BR	Genova	GE
Cagliari	CA	Gorizia	GO
Caltanissetta	CL	Grosseto	GR
Imperia	IM	Reggio Calabria	RC
Lecce	LE	Reggio Emilia	RE
Livorno	LI	Rieti	RI
Lucca	LU	Roma	ROMA
Macerata	MC	Rovigo	RO
Mantova	MN	Salerno	SA
Massa	MS	Sassari	SS
Matera	MT	Savona	SV
Messina	ME	Siena	SI
Milano	MI	Siracusa	SR
Modena	MO	Sondrio	SO
Napoli	NA	Spezia	SP
Novara	NO	Taranto	TA
Nuoro	NU	Teramo	TE
Padova	PD	Terni	TR
Palermo	PA	Torino	TO
Parma	PR	Trapani	TP
Pavia	PV	Trento	TN
Perugia	PU	Treviso	TV
Pesaro	PS	Trieste	TS
Pescara	PE	Udine	UD
Piacenza	PC	Varese	VA
Pisa	PI	Venezia	VE
Pistoia	PT	Vercelli	VC
Pola	PL	Verona	VR
Potenza	PZ	Vicenza	VI
Ragusa	RG	Viterbo	VT
Ravenna	RA	Zara	ZA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

TABELLA *B*.

Tabella delle sigle di individuazione dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Ancona	IA	Genova	II
Bari	IB	Milano	IL
Bologna	IC	Napoli	IN
Bolzano	ID	Palermo	IO
Brescia	IE	Roma	IP
Cagliari	IF	Torino	IQ
Catanzaro	IG	Trieste	IR
Firenze	IH	Verona	IS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Numero di pubblicazione 238.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1929, n. 13.

Riconoscimento agli enti ed associazioni di cui all'art. 51 della legge elettorale politica della facoltà di proporre candidati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 51 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1928, n. 1993;

Sentito il conforme parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo precitato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri della giustizia, della istruzione, della marina e delle comunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di proporre candidati al Gran Consiglio Nazionale del Fascismo, agli effetti degli articoli 51 e 52 della legge succitata, è riconosciuta ai seguenti enti ed associazioni pel numero rispettivamente indicato:

ENTI ED ASSOCIAZIONI cui è riconosciuta la facoltà di proposta	Numero delle designazioni
Associazione generale fascista del pubblico impiego	28
Associazione nazionale fascista della scuola primaria	10
Associazione nazionale fascista dei ferrovieri	5
Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici	2
Associazione generale fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato	2
Accademie	9
Università, Istituti e Scuole superiori	30
Istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, Regi e pareggiati; Istituti nautici	15
Istituti di Belle arti	2
Istituto fascista di cultura	3
Società Dante Alighieri	2
Associazione nazionale combattenti con l'obbligo di fare designazioni anche per i seguenti raggruppamenti: Gruppo Medaglie d'Oro, Nastro Azzurro, Volontari di guerra, Garibaldini, Famiglie dei caduti in guerra, Famiglie dei caduti per la causa nazionale e Associazioni d'Arma.	45
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra	30
Centro nazionale italiano	8
Lega Navale Italiana	1
Istituto coloniale fascista	1
Ente nazionale per la Cooperazione	1
Associazione fra le Casse di risparmio italiane	1
Associazione fra le Società italiane per azioni	1
Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione	1
Touring Club	1
Comitato Olimpico nazionale italiano	1
Opera Nazionale Dopolavoro	1
Totale	200

Art. 2.

Alle designazioni procederanno gli organi centrali degli enti ed associazioni indicati nell'articolo precedente e precisamente:

1° Per l'Associazione generale fascista del pubblico impiego il Direttorio nazionale (art. 12 dello statuto);

2° Per l'Associazione nazionale fascista della scuola primaria il Direttorio nazionale (art. 11 dello statuto);

3° Per l'Associazione nazionale fascista dei ferrovieri la Giunta esecutiva (art. 9 dello statuto);

4° Per l'Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici la Giunta esecutiva (art. 7 dello statuto);

5° Per l'Associazione generale fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato il Direttorio centrale (articolo 4 dello statuto);

6° Per la Dante Alighieri il Consiglio centrale (art. 8 dello statuto);

7° Per l'Associazione nazionale dei combattenti il Direttorio nazionale (art. 10 dello statuto);

8° Per l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra il Comitato centrale (art. 27 dello statuto);

9° Per il Centro nazionale italiano il Comitato centrale (art. 11 dello statuto);

10° Per la Lega navale italiana il Commissario straordinario;

11° Per l'Istituto coloniale fascista il Consiglio centrale (art. 25 dello statuto);

12° Per l'Ente nazionale della Cooperazione il Commissario straordinario;

13° Per l'Associazione fra le Casse di risparmio la Commissione permanente (art. 8 dello statuto);

14° Per l'Associazione fra le Società italiane per azioni la Giunta direttiva (articoli 13 e 14 dello statuto);

15° Per l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione il Consiglio (art. 8 dello statuto);

16° Per il Touring Club il Consiglio (art. 16 dello statuto);

17° Per il Comitato Olimpico nazionale italiano il Commissario;

18° Per l'Opera Nazionale Dopolavoro il Commissario straordinario;

19° Per l'Istituto fascista di cultura il Consiglio di amministrazione (art. 3 dello statuto).

Art. 3.

Alle proposte attribuite dall'art. 1 del presente decreto alle nove Accademie, in ragione di una per ciascuna Accademia, procederanno gli organi come appresso indicati:

Per l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna l'assemblea di tutti i soci effettivi;
Per la Regia accademia della Crusca per la lingua d'Italia a Firenze l'assemblea degli accademici di cui all'art. 3 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 735;
Per il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano l'assemblea dei membri effettivi;
Per la Società Reale di Napoli l'assemblea di tutti i soci ordinari nazionali residenti sotto la presidenza del Presidente generale;
Per la Regia accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo l'assemblea dei soci ordinari;
Per la Società italiana delle scienze (detta dei XL) di Roma l'assemblea dei quaranta soci italiani;
Per la Regia accademia dei Lincei di Roma l'assemblea dei soci nazionali;
Per la Regia accademia delle scienze di Torino l'assemblea dei soci nazionali residenti;

Per l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia l'assemblea dei membri effettivi residenti.

Art. 4.

Le Università e gli Istituti superiori di cultura, agli effetti delle designazioni loro attribuite, sono riuniti nei seguenti dodici gruppi:

1° Gruppo — *Sede in Padova* — Tre designazioni:

Regia università di Padova - Regia scuola di ingegneria di Padova;
Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste;
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

2° Gruppo — *Sede di Milano* — Quattro designazioni:

Regia università di Milano - Regia scuola di ingegneria di Milano - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;
Università libera cattolica del « Sacro Cuore » di Milano;
Istituto superiore pareggiato di magistero « Maria Immacolata » di Milano;
Università commerciale « Bocconi » di Milano;
Regio istituto superiore agrario di Milano;
Regia università di Pavia.

3° Gruppo — *Sede di Torino* — Due designazioni:

Regia università di Torino - Regia scuola di ingegneria di Torino;
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino;
Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino - Istituto superiore pareggiato di magistero del Piemonte.

4° Gruppo — *Sede di Genova* — Una designazione:

Regia università di Genova - Regia scuola di ingegneria navale di Genova - Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

5° Gruppo — *Sede di Bologna* — Quattro designazioni:

Regia università di Bologna - Regia scuola di ingegneria di Bologna - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
Regio istituto superiore di agraria di Bologna - Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna;
Università libera di Ferrara;
Regia università di Modena;
Regia università di Parma - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma.

6° Gruppo — *Sede di Firenze* — Tre designazioni:

Regia università di Firenze - Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze - Regio istituto superiore di agraria di Firenze - Regio istituto superiore di magistero di Firenze - Regio istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze;
Regia università di Pisa - Regia scuola di ingegneria di Pisa - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa - Regio istituto superiore di agraria di Pisa - Regia scuola normale superiore di Pisa;
Regia università di Siena.

7° Gruppo — *Sede di Perugia* — Due designazioni:

Regia università di Perugia - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia - Regio istituto superiore di agraria di Perugia;
Regia università di Macerata;
Università libera di Camerino - Istituto superiore libero di medicina veterinaria di Camerino;
Università libera di Urbino.

8° Gruppo — *Sede di Roma* — Tre designazioni:

Regia università di Roma - Regia scuola di ingegneria di Roma;
Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Roma - Regio istituto superiore di magistero di Roma;
Regia scuola di architettura di Roma.

9° Gruppo — *Sede di Napoli* — Tre designazioni:

Regia università di Napoli - Regia scuola di ingegneria di Napoli - Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli - Regio istituto orientale di Napoli;
Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli - Regio istituto superiore navale di Napoli - Regio istituto superiore di agraria di Portici.

10° Gruppo — *Sede di Bari* — Una designazione:

Regia università di Bari - Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

11° Gruppo — *Sede di Palermo* — Tre designazioni:

Regia università di Palermo - Regia scuola di ingegneria di Palermo;
Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Palermo;
Regia università di Catania - Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania;
Regia università di Messina - Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina - Regio istituto superiore di magistero di Messina.

12° Gruppo — *Sede di Cagliari* — Una designazione:

Regia università di Cagliari;
Regia università di Sassari - Istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

Art. 5.

Per la designazione dei candidati da parte di ciascun gruppo si osserveranno le seguenti norme:

a) per ciascun gruppo sarà costituita un'assemblea composta dai Rettori delle università, Presidi delle singole Facoltà, insegnanti stabili, non stabili ed incaricati delle università, presidi, direttori ed insegnanti degli altri istituti superiori;

b) l'assemblea così costituita si riunirà presso l'Università della sede di ciascun gruppo e sarà presieduta dal rettore di essa;

c) la convocazione è fatta a cura del Ministro per la pubblica istruzione;

d) ciascuno dei convenuti, anche se facente parte di più istituti, non disporrà che di un solo voto.

Art. 6.

Agli effetti delle designazioni attribuite alle scuole secondarie, saranno costituiti i seguenti quindici gruppi presso il Regio provveditorato della sede di ciascuno.

Ogni gruppo procederà ad una sola designazione:

1° GRUPPO — *Sede di Aquila*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo.

2° GRUPPO — *Sede di Cosenza*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Matera e Potenza.

3° GRUPPO — *Sede di Bologna*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna e Forlì.

4° GRUPPO — *Sede di Roma*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone.

5° GRUPPO — *Sede di Napoli*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno.

6° GRUPPO — *Sede di Milano*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese e Mantova.

7° GRUPPO — *Sede di Ancona*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Perugia, Terni, Macerata, Ascoli, Pesaro e Ancona.

8° GRUPPO — *Sede di Torino*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Torino, Aosta, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Savona, Spezia e Imperia.

9° GRUPPO — *Sede di Bari*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto.

10° GRUPPO — *Sede di Cagliari*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

11° GRUPPO — *Sede di Palermo*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Trapani, Enna e Ragusa.

12° GRUPPO — *Sede di Firenze*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Firenze, Arezzo, Pisa, Siena, Grosseto, Massa, Lucca, Livorno e Pistoia.

13° GRUPPO — *Sede di Venezia*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Venezia, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Udine, Belluno e Verona.

14° GRUPPO — *Sede di Trieste*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Trieste, Pola, Zara, Fiume e Gorizia.

15° GRUPPO — *Sede di Trento*:

Istituti d'istruzione media delle provincie di Bolzano e di Trento.

Art. 7.

Per le designazioni di cui all'articolo precedente si osserveranno le seguenti norme:

a) per ciascun gruppo sarà costituita un'assemblea composta dal preside o direttore di ciascuno degli istituti medi esistenti nelle Provincie costituenti il gruppo stesso;

b) l'assemblea si riunirà presso il Regio provveditorato della sede di ciascun gruppo e sarà presieduta dal titolare del Provveditorato medesimo con diritto a voto;

c) la convocazione sarà fatta a cura del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Per le designazioni attribuite agli Istituti di belle arti si riuniranno in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle belle arti, i dirigenti dei seguenti istituti:

Accademie di belle arti e Licei artistici.

Bologna — Accademia di belle arti e Liceo artistico.
Carrara — Regia accademia di belle arti (Scuola del marmo).
Firenze — Accademia delle arti del disegno.
Firenze — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Milano — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Napoli — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Palermo — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Roma — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Torino — Regia accademia Albertina.
Torino — Regia accademia di belle arti.
Torino — Liceo artistico.
Venezia — Regia accademia di belle arti e Liceo artistico.
Venezia — Regia scuola superiore di architettura.
Genova — Accademia Ligustica di belle arti.
Perugia — Accademia di belle arti.
Ravenna — Accademia di belle arti.
Siena — Istituto provinciale di belle arti.

Conservatori di musica e Scuola di recitazione.

Firenze — Conservatorio musicale « Luigi Cherubini ».
Milano — Conservatorio musicale « Giuseppe Verdi ».
Napoli — Conservatorio musicale « S. Pietro a Majella ».
Palermo — Conservatorio musicale « Vincenzo Bellini ».
Parma — Conservatorio musicale « Arrigo Boito ».
Roma — Conservatorio musicale « Santa Cecilia ».
Roma — Scuola di recitazione « Eleonora Duse ».
Bologna — Liceo musicale.
Lucca — Istituto musicale « Pacini ».
Padova — Istituto musicale « C. Pollini ».
Pesaro — Liceo musicale « Rossini ».
Torino — Liceo musicale « Verdi ».
Trieste — Conservatorio musicale « Verdi ».
Trieste — Conservatorio musicale « Tartini ».
Udine — Istituto musicale « Tomadini ».
Venezia — Liceo civico musicale « B. Marcello ».

L'assemblea sarà convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e presieduta dal Direttore generale delle belle arti che prenderà parte anche alla votazione.

Art. 9.

Per tutte le adunanze si osserveranno le seguenti norme:

a) gli avvisi di convocazione saranno spediti per lettera raccomandata o per telegramma almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) per la validità delle adunanze sarà necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi. Trascorse due ore da quella stabilita per la convocazione senza che siasi raggiunto il numero minimo legale, la votazione avrà luogo qualunque sia il numero degli intervenuti;

c) la votazione ha luogo per iscritto ed a schede segrete; risulteranno designate le persone che avranno riportato il maggior numero di voti;

d) a ciascuna adunanza assiste un regio notaro che redige processo verbale della riunione e della votazione;

e) il presidente dell'adunanza, dopo l'insediamento dei convenuti, prima di disporre la votazione per le designazioni, verificherà, facendone dare atto a verbale dal notaio, la regolarità dell'avvenuta convocazione a' termini del presente decreto.

Gli atti della convocazione saranno allegati a verbale ed inviati con questo al Gran Consiglio.

Il presidente è tenuto all'osservanza rigorosa di queste disposizioni.

Art. 10.

A tutti coloro che, in applicazione delle norme del presente decreto, dovranno portarsi dal luogo della loro abituale residenza alla sede prescritta per le designazioni, è concessa la riduzione del settanta per cento sulla tariffa ordinaria differenziale per il viaggio sulle Ferrovie dello Stato.

Per fruire di tale concessione, ciascuno degli interessati dovrà provvedersi di un certificato in carta libera del Prefetto della Provincia di sua residenza, contenente le precise sue generalità, il luogo di residenza, quello di destinazione e il motivo del viaggio.

Contro presentazione di tale certificato la stazione di partenza delle Ferrovie dello Stato rilascerà il biglietto ferroviario per il viaggio sia di andata che di ritorno.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata, nessuna esclusa, sono tenute ad accordare ai suddetti viaggiatori la riduzione del settanta per cento sulle rispettive tariffe ordinarie, dietro esibizione del certificato anzidetto, ovvero del biglietto a tariffa ridotta rilasciato dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 161. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1929.

Approvazione degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di polizza della Società di assicurazioni sulla vita « Italia », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni sulla vita « Italia » con sede in Genova, tendente ad ottenere la modificazione degli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di polizza, approvate con decreto Ministeriale del 19 agosto 1926;

Ritenuto che la domanda della detta Società può essere accolta;

Decreta:

Sono approvati, in conformità del nuovo testo debitamente autenticato, gli articoli 13 e 14 delle condizioni generali di polizza della Società di assicurazioni sulla vita « Italia », con sede in Genova, in sostituzione dei corrispondenti articoli compresi nelle condizioni approvate con decreto Ministeriale del 19 agosto 1926.

Roma, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(113)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1928.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Milano ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Milano chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Milano la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(106)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1928.

Riconoscimento del Fascio di Ancona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1928-VII, con la quale il segretario del Fascio di Ancona chiede che il Fascio predetto sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Ancona la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(107)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1928.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Livorno e dei dipendenti Fasci di combattimento ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 28 settembre 1928-VI, con la quale il segretario della Federazione fascista per la provincia di Livorno chiede che la Federazione provinciale predetta ed i dipendenti Fasci di combattimento di Livorno, Bambolo, Bibbona, Bolgheri, Campiglia Marittima, Capraia (isola), Castelnuovo Misericordia, Castagneto Carducci, Castiglioncello, Cecina, Cecina Marina, Collemezzano, Collesalvetti, Colognole, Crocino, Gabbro, Guasticce, Montioni, Nibbiaia, Nugola, Palazzi, Quercianella Sonnino, Piombino, Rosignano Marittimo, Rosignano Solvay, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Stagno, Vada, Venturina, Vicarello, Vignale Riotorto, siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione fascista per la provincia di Livorno ed ai dipendenti Fasci di combattimento di Livorno, Bambolo, Bibbona, Bolgheri, Campiglia Marittima, Capraia (isola), Castelnuovo Misericordia, Castagneto Carducci, Castiglioncello, Cecina, Cecina Marina, Collemezzano, Collesalvetti, Colognole, Crocino, Gabbro, Guasticce, Montioni, Nibbiaia, Nugola, Palazzi, Quercianella Sonnino, Piombino, Rosignano Marittimo, Rosignano Solvay, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Stagno, Vada, Venturina, Vicarello, Vignale Riotorto, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione e dai Fasci predetti, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(108)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1928.

Riconoscimento della « Mutua sanitaria provinciale » di Como ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota 12 novembre 1928-VII, n. 3430, con la quale il prefetto di Como chiede che la « Mutua sanitaria provinciale » con sede in Como, istituita ad iniziativa di quella Federazione provinciale fascista, sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla « Mutua sanitaria provinciale » di Como, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dalla Mutua predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(109)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione delle Confraternite del SS. Sacramento, di Sant'Antonio di Padova e della SS. Trinità, in Pratola Peligna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 4 aprile 1928, col quale furono sciolte le Amministrazioni delle Confraternite del SS. Sacramento, di Sant'Antonio di Padova e della SS. Trinità, in Pratola Peligna, affidandosi la temporanea gestione delle istituzioni medesime al cav. dott. Giovanni Grasso, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nei riguardi degli enti stessi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;
Vista la proposta del prefetto di Aquila;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una congrua proroga del termine suaccennato;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico affidatogli col decreto suaccennato è prorogato fino al 30 aprile 1929.

Il prefetto di Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(111)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1929.

Proroga del termine assegnato al commissario incaricato della temporanea gestione della Congregazione di carità e di altre pie istituzioni in Altamura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1924, con il quale fu dichiarata sciolta, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, l'Amministrazione della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Altamura, affidandosi la temporanea gestione delle istituzioni medesime ad un commissario incaricato di proporre nel termine di sei mesi le riforme che avrebbe ritenute opportune nello statuto e nell'amministrazione dei pii istituti per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;
Visti i successivi decreti Ministeriali di proroga del termine suddetto;
Vista la proposta del prefetto di Bari;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suindicato;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° luglio 1929.

Il prefetto di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(112)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1929.

Autorizzazione alla Società anonima « Unione subalpina di assicurazioni » con sede in Torino, ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni nei rami incendi, infortuni volontari, e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda in data 23 luglio 1928 della Società anonima « Unione subalpina di assicurazioni » con sede in Torino, capitale L. 6,000,000, versato L. 3,000,000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione in alcuni rami danni;
Ritenuto che la Società è legalmente costituita e che ha depositato la cauzione prescritta;

Decreta:

La Società anonima « Unione subalpina di assicurazioni » con sede in Torino, capitale L. 6,000,000, versato L. 3,000,000, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni nei rami incendi, infortuni volontari, e responsabilità civile.

Roma, addì 5 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(110)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giacomo Udovic, nato a Berze (Elsane) il 9 luglio 1898, residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-

legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Udovini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giacomo Udovic è ridotto nella forma italiana di « Udovini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Sankovic, nata a Berze il 28 giugno 1894, moglie;

Maria, nata a Berze il 18 marzo 1920, figlia;

Albina, nata a Berze il 28 aprile 1921, figlia;

Luigi, nato a Berze il 21 giugno 1922, figlio;

Anna, nata a Berze il 13 luglio 1924, figlia;

Caterina, nata a Berze il 10 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(122)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Jurdana, nato a Fiume il 9 marzo 1883 e residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giordano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Jurdana è ridotto nella forma italiana di « Giordano » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Rubinich nata a Fiume addì 8 febbraio 1887, moglie;

Aleardo, nato a Fiume il 31 maggio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(123)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Valencic, nato a Dolegne il 16 aprile 1890 e residente a Elsane, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Valenti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Valencic è ridotto nella forma italiana di « Valenti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Brozich, nata a Zemun il 26 luglio 1901, moglie;

Vittorio Giovanni, nato a Dolegne il 1° marzo 1922, figlio;

Gisella, nata a Dolegne il 7 febbraio 1925, figlia;

Carlo, nato a Dolegne il 10 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Elsane al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(124)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Angelo Nitsch, nato a Fiume il 30 novembre 1894, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Nenci »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Angelo Nitsch è ridotto nella forma italiana di « Nenci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giulia Cirina, nata a Guspini (Cagliari), il 18 settembre 1892, moglie;

Giulia, nata a Fiume il 16 giugno 1920, figlia;

Angelo, nato a Fiume l'8 luglio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: VIVORIO.

(125)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Perovich Vincenzo-Cristoforo fu Giuseppe e fu Domenica Bailo, nato a Borgo il 4 aprile 1884 e residente a Barcagno (Zara), ai termini del-dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Perini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Perovich Vincenzo-Crisfoforo fu Giuseppe è ridotto in « Perini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Perovich Rosina nata Ciurcovich, nata a Borgo Erizzo il 9 marzo 1887, moglie;
2. Perovich Angela, nata a Borgo Erizzo il 13 luglio 1910, figlia;
3. Perovich Vincenzo, nato a Borgo Erizzo il 26 maggio 1913, figlio;
4. Perovich Andrea, nato a Borgo Erizzo il 30 novembre 1915, figlio;
5. Perovich Albina, nata a Borgo Erizzo il 25 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(126)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Alessandro Ziliotto, tutore del minore Soich Pietro fu Innocente e fu Adelina Benzon, nato a Mulla di Cattaro (S.C.S.) il 4 novembre 1908, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del cognome di questi nella forma italiana di « Sorrenti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del minorenne Soich Pietro fu Innocente è ridotto in « Sorrenti ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato al legittimo rappresentante sig. Alessandro Ziliotto nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(127)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Nikpalj Matteo di Vincenzo e Maria Ratcovich, nato a Borgo-Erizzo l'11 febbraio 1907, residente a Borgo-Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Nipali »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Nikpalj Matteo di Vincenzo è ridotto in « Nipali ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(128)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Purussich Giorgio fu Antonio e Pilich Pierina, nato a Unesich di Dernis (S. C. S.) il 25 marzo 1875, residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Purussi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Purussich Giorgio fu Antonio è ridotto in « Purussi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Purussich Tommasina nata Bua, nata a Velusic di Dernis (S. C. S.) il 28 aprile 1879, moglie;
2. Purussich Luigi, nato a Zara il 5 aprile 1910, figlio;
3. Purussich Ida, nata a Zara il 16 settembre 1914, figlia;
4. Purussich Zita, nata a Zara il 1° aprile 1918, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(129)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Mussap Antonio fu Antonio e Maria Grkovich, nato a Borgo-Erizzo il 24 febbraio 1894 e residente a Borgo-Erizzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Mussapi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Mussap Antonio fu Antonio è ridotto in « Mussapi ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Mussap Rosina nata Klamer, nata a Zara il 15 ottobre 1898, moglie;
2. Mussap Emilio, nato a Borgo-Erizzo il 1° giugno 1921, figlio;
3. Mussap Aldo, nato a Borgo-Erizzo il 1° marzo 1923, figlio;
4. Mussap Alma, nata a Borgo-Erizzo il 23 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(130)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Rimanich Matteo fu Crisforo e di Perinich Michelina, nata a Zara il 9 novembre 1885 e residente Cereria (Zara), ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rimini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Rimanich Matteo fu Crisforo è ridotto in « Rimini ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Rimanich Maria nata Gherdovich, nata a Zara il 5 maggio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 1° gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(131)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Urschitz Oscar fu Edoardo e di Elena Fontana, nato a Zara il 30 giugno 1904 residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Ursini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Urschitz Oscar fu Edoardo è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 4 gennaio 1929 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(132)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Koshuk di Antonio, nato a Trieste il 5 marzo 1890 e residente a Trieste, via Scalinata, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cossutti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Koshuk è ridotto in « Cossutti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Koshuk nata Kavcic di Andrea, nata il 3 novembre 1890, moglie;
2. Libera di Luigi, nata il 7 febbraio 1915, figlia;
3. Spartaco di Luigi, nato il 13 novembre 1916, figlio;
4. Nereo di Luigi, nato il 22 settembre 1919, figlio;
5. Silvana di Luigi, nata il 20 luglio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(133)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Messner di Andrea, nato a Trieste il 5 gennaio 1895 e residente a Trieste, via A. Caccia, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Menneri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Messner è ridotto in « Menneri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(134)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Mevlja di Giovanni, nato a Abbazia il 10 gennaio 1897 e residente a Trieste, via Udine, n. 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meola »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Mevlja è ridotto in « Meola ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(135)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Stefano Michelzbizh fu Stefano, nato a Trieste l'8 settembre 1887 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Stefano Michelzhizh è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Michelzhizh nata Costantini di Giovanni, nata il 18 maggio 1891, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(136)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giovanna Mosettig fu Giuseppe, nata a Trieste il 2 gennaio 1868 e residente a Trieste, via Istituto, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mosetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Mosettig è ridotto in « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(137)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Naglic di Giovanni, nata a Cittanova d'Istria il 27 luglio 1903 e residente a Trieste, via di Roiano, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Naglic è ridotto in « Nalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(138)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Naglio di Giovanni, nato a Trieste il 17 ottobre 1904 e residente a Trieste, via di Roiano, n. 4 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nalli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Naglio è ridotto in « Nalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(139)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gaetano Novak fu Giovanni, nato a Trieste il 12 febbraio 1903 e residente a Trieste, Gregorio Mansanta, 67, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna.

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaetano Novak è ridotto in « Novaro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(140)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ottone Ogrizek di Francesco, nato a Trieste il 14 novembre 1905 e residente a Trieste, via Donadoni, 2 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Griselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ottone Ogrizek è ridotto in « Griselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(141)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Persich di Giovanni, nato a Trieste il 20 aprile 1884 e residente a Trieste, via Romagna, 62, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Persich è ridotto in « Persi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Persich nata Bucave fu Francesco, nata il 15 giugno 1890, moglie;
2. Aronne di Giovanni, nato il 1° ottobre 1912, figlio;
3. Albano di Giovanni, nato il 17 settembre 1918, figlio;
4. Erno di Giovanni, nato il 12 luglio 1920, figlio;
5. Augea di Giovanni, nata il 22 giugno 1922, figlia;
6. Elio di Giovanni, nato il 16 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(142)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Poljak Mario fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Matteo Renato Imbriani, 9, e diretta ad ottenre a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Poljak è ridotto in « Poglia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 14.

Media dei cambi e delle rendite
del 17 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68	Belgrado	33.70
Svizzera	367.67	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.694	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.10
Spagna	312.28	Russia (Ceryonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.545	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.10
Praga	56.625		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	70.60
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65 —
Peso Argentino Carta	8.01	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	81.10
Dollaro Canadese	19.025		
Oro	368.48	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	57112	2,085 —	Bezzi Maria fu Alfredo moglie di Ferrero Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usuf. vilizio a Guazzone Giulia fu Carlo, ved. di Bezzi Alfredo.	Bezzi *Guglielmina-Carlotta-Teodosia-Maria* fu Alfredo, moglie di Ferrero *de Gubernatis* Ventimiglia Luigi, dom. a Torino, con usufrutto vital. come contro.
3.50 %	475036	21 —	Gay *Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.	Gay *Gioachino-Vincenzo* di Giuseppe, dom. a Torino, vincolato di usufrutto.
»	502483	45.50	Sesti *Maria*, Sesti Ferdinando, *Antonietta, Maria* e Pietro fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Traversino Celestina, ved. Sesti, dom. a Pianceri (Novara).	Sesti *Anna-Maria*, Sesti Ferdinando, *Antonio, Anna-Maria* e Pietro fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	502480	7 —		
Cons. 5 %	472576	4,440 —	Nardi Millo fu *Basilio-Adriano*, minore sotto la *p. p.* della madre Loreti Clorinda, ved. Nardi, dom. a Roma.	Nardi Millo fu *Adriano-Basilio* o *Basilio-Adriano*, minore sotto la *tutela legale* della madre Loreti Clorinda, nubile, dom. a Roma.
Buono Tesoro ordinario Serie *D* eserc. 1925-26	2464	Cap. 5,000 —	Deiana *Agnese* fu Giovanni-Antonio, minore sotto la tutela di Cannas Giovanni fu Clemente.	Deiana *Maria-Agnesa* fu Giovanni-Antonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	166299	315 —	Giacopello *Benedetta* fu Antonio, moglie di di Vittorio Ratti, dom. in S. Anna, comune di Lucca, vincolata.	Giacopello *Maria-Benedetta* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
»	784498	175 —	Lavezzoni *Gemma*, Lavezzoni Gemma-Giuseppina di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Riva Ligure (Porto Maurizio).	Lavezzoni *Gerolima-Giuseppina-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
»	735292	350 —		
Cons. 5 %	224734	420 —	*Derosa Carolina-Felicita* fu Clara Migliotti, moglie di Morra Vincenzo, dom. in Bra (Cuneo), vincolata.	*Migliotti Felicita-Carolina* fu Clara, moglie ecc. come contro.
3.50 %	173860	175 —	*Damillano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, dom. a Torino.	*Damilano* Giuseppina fu Maurizio, nubile, domiciliata a Torino.
»	820738	234.50	Ragusa Pietro fu Edoardo, dom. a Palermo; con usuf. vital. a Plescia *Teresa* fu Pietro, ved. di Bertorotta Emanuele, dom. a Palermo.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Plescia *Maria-Teresa* fu Pietro, ved. ecc. come contro.
3.50 %	569579	87.50	Frugoni *Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, domiciliata in Genova.	Frugoni *Giuseppa-Maria-Elisa* di Giovanni, nubile, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA

(119)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.